

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

CXL.

TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Petizioni. = Congedi. = Comunicazione di una lettera del ministro guardasigilli, con la quale trasmette i resiconti consuntivi degli Economati generali dei benefizi vacanti pel 1877 e l'analoga relazione. = Commemorazione del deputato Del Vecchio Nicola, fatta dal presidente e dai deputati Nicotera e Delvecchio Pietro. = votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge relativi ai bilanci di prima previsione pel 1879 dei Ministeri della guerra e del tesoro. --- Annunzio di un'interrogazione del deputato Zeppa al ministro dei lavori pubblici sull'ultima sua circolare del 19 corrente. = Annunzio di un'interpellanza del deputato Ranzi allo stesso ministro sui lavori del Tevere. = Annunzio di un'interpellanza del deputato Della Rocca al ministro degli esteri intorno allo stato delle pratiche per ottenere dalla Sublime Porta la soddisfazione dei debiti turchi; e di un'interrogazione del deputato Maurigi al ministro dell'interno sulle misure che intende prendere il Governo in vista delle notizie della peste scoppiata a Pietroburgo. = Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni da farsi alla legge di reintegrazione nei loro gradi militari e diritti di coloro che li perdettero per causa politica — Il presidente ricorda che l'articolo 1 di questa legge fu già votato dalla Camera — Sull'articolo 2 il relatore Costantini dice che non si può tener conto di una petizione che riguarda le disposizioni dell'articolo 1 già approvato — Si approvano quindi gli articoli 2 e 3 — Sull'articolo 4 i deputati Fambri, Nicotera ed altri propongono un emendamento — Il deputato Lugli lamenta che si sieno distribuiti troppo tardi gli emendamenti presentati, e dichiara astenersi dal votare questa legge, non potendolo fare con coscienza — Il presidente constata come sieno infondate le osservazioni del deputato Lugli — Il deputato Nicotera, a nome anche degli altri sottoscrittori, ritira la sua aggiunta e ne dice la ragione — Si approva l'articolo 4 — Il deputato Bertolè-Viale chiede uno schiarimento alla Commissione sull'articolo 5 — Il relatore Costantini dice che l'aggiunta proposta dalla Commissione si riferisce specialmente a coloro che presero parte alla campagna dell'agro romano del 1867 — Il deputato Bertolè-Viale trova pericoloso il principio stabilito dalla Commissione per accertare i gradi di coloro che presero parte a quella campagna, e ne assegna le ragioni — Il deputato Fabrizi spiega le ragioni che mossero la Commissione a fare la proposta combattuta dal deputato Bertolè-Viale — Il ministro della guerra si rimette per questa questione al giudizio della Camera — Il deputato Giudici Vittorio chiede se si conservino nel Ministero della guerra gli elenchi dei gradi conferiti nella campagna romana — Replicano brevemente i deputati Fabrizi e Giudici Vittorio — Il relatore Costantini difende con parecchie osservazioni la proposta della Commissione — Il deputato Bertolè-Viale parla per fatto personale — Il deputato Ungaro consente nelle osservazioni fatte dal deputato Bertolè-Viale — Parlano ancora sullo stesso argomento i deputati Fabrizi, Cavalletto, Ungaro, Costantini, Guiccioli, Correale e Damiani --- Schiarimenti del deputato Bertolè-Viale sulle parole da lui antecedentemente pronunziate — Brevi parole del deputato Lovito per alcune dichiarazioni e schiarimenti — Si pone ai voti la proposta sospensiva sull'articolo 5, del deputato Ungaro, che è approvata — Si approva l'emendamento proposto dalla Commissione sul primo capoverso dell'articolo 6; indi lo stesso capoverso per intero, e quindi il secondo ed il terzo del medesimo articolo — Il ministro delle finanze parla sopra una proposta di modificazione all'articolo 7 fatta dal deputato Nicotera — Il deputato Nicotera difende la sua proposta — Proposta sospensiva del deputato Bertolè-Viale — Il deputato Nicotera insiste nella sua proposta -- Schiarimenti e dichiarazioni del deputato Costantini, relatore, circa le fatte proposte — Il deputato Alvisi sostiene la proposta del deputato Nicotera — Risposta del ministro delle finanze ai precedenti oratori — Replica del deputato Nicotera —*

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

Il deputato Pissavini dice che la Commissione riferirà domani sulla proposta medesima — È approvato l'articolo 7, con riserva di votare dopo la relazione della Commissione, la somma in esso stabilita — Sulla somma assegnata nell'articolo 8 riferirà domani la Commissione - - Sull'articolo 9 parla il deputato Guala per chiedere che il beneficio che detto articolo accorda ai caporali, sott'ufficiali e soldati che hanno combattuto volontariamente le battaglie del 1848 e 1849, si estenda anche agli altri sott'ufficiali e soldati che hanno combattuto le battaglie dell'indipendenza nazionale nell'esercito regolare, e che ora si trovano in misere condizioni — Gli rispondono ripetutamente i deputati Costantini e Nicola Fabrizi della Commissione — Il deputato Guala parla per un fatto personale, e per proporre una aggiunta all'articolo in discussione — Brevi considerazioni dei deputati Bertolè-Viale ed Avezzana sullo stesso articolo — Il deputato Costantini, relatore della Commissione, risponde ai deputati Guala e Bertolè-Viale — Replica del deputato Bertolè-Viale — Risponde brevemente il deputato Nicola Fabrizi, della Commissione — Sull'aggiunta proposta dal deputato Guala parla il deputato Bertolè-Viale — Si approvano gli articoli 10 (divenuto 11), 11 (divenuto 12), 12 (divenuto 13) e 13 (divenuto 14) con le aggiunte e le modificazioni della Commissione, accettate dal Ministero — Il seguito della discussione viene differito a domani. — Si annuncia la presentazione di un disegno di legge dei deputati Di Belmonte e Nocito.

La seduta è aperta alle ore 2 10 pomeridiane.

Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Il segretario Mariotti legge il seguente sunto di petizioni:

1938. La Giunta comunale di Borgo San Lorenzo rivolge al Parlamento vive istanze perchè nel progetto di legge per provvedimenti relativi al comune di Firenze non vengano compresi i crediti che quel comune avrebbe verso il Governo per anticipazioni fatte al medesimo durante l'occupazione austriaca dal 1849 al 1855.

1939. Il Consiglio comunale della città di Oneglia inoltra una petizione alla Camera per ottenere che nel progetto di legge relativo a spese per opere marittime in alcuni porti del regno, vengano compresi i lavori occorrenti alla sistemazione del suo porto.

1940. La Giunta municipale di Isernia rassegna alla Camera un'istanza nella quale invoca che il tronco ferroviario Caianiello-Isernia sia dalla quarta categoria trasferito alla seconda.

1941. La Presidenza del collegio degli architetti ed ingegneri di Milano invia alla Camera un rapporto d'una propria Commissione contenente alcune proposte di modificazioni alla legge sull'imposta dei fabbricati destinati ad usi industriali.

1942. La Presidenza del collegio degli ingegneri ed architetti di Milano sottopone alle considerazioni del Parlamento un rapporto di una sua speciale Commissione intorno alla scelta della linea di allacciamento delle ferrovie italiane col Gottardo.

1943. Gli scrivani straordinari addetti alle intendenze di finanza di Cosenza, Siracusa, Arezzo, ri-

corrono per ottenere che venga emanato un provvedimento che renda stabile la precaria loro attuale posizione.

1944. Cotumacciano Alfonso di Villa Santa Maria, già collettore dell'esattore fondiario dal 1873 al 1877, si rivolge alla Camera per conseguire la soluzione di pendenze relative ad indennizzazione di danni ed interessi ed alla liquidazione di contabilità.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Diligenti, di giorni 5; Fornaciari, di 5; Rega, di 8; Borgnini, di 8; Plebano, di 8; Puccioni, di 10; Negrotto, di 10; Dell'Angelo, di 10; Fabris, di 12; Camici, di 15; Allione, di 30; Zarone, di 15; Carcani, di 15; Robecchi, di 10; Arrigossi, di 10; Marzotto, di 8; Minucci, di 8; Zuccaro, di 8; Di Sambuy, di 10; Fossombroni, di 10; Polti, di 15; Nanni, di 20; Giambastiani, di 8; Chiaves, di 10; Liroy, di 15; Mazzoni, di 4; Ranco, di 12; De Riseis, di 5; Fabbretti, di 8; Gattelli, di 8; Basetti G. Lorenzo, di 8; Merzario, di 4; Fariua Nicola, di 3; Codronchi, di 3; Libetta, di 10.

Per motivi di salute lo chiedono gli onorevoli: Giacomelli Angelo, di giorni 6; Colpi, di 12; Restelli, di 20; Piccoli, di 10; Cattani-Cavalcanti, di 8; Podestà, di 20; Lucca, di 3; Lualdi, di 15; Cuturi, di 5; Morroni, di 10; Florena, di 12; Guarini, di 15; Saluzzo, di 12; Canzi, di 10; Villa, di 10.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

Per ufficio pubblico lo chiedono gli onorevoli: Ricotti, di giorni 5; Righi, di 10; Cucchi Luigi, di 12; Martinelli Giovanni, di 6; Billi, di 15; Mocenni, di 10; Grossi, di 3.

Se non vi sono opposizioni, questi 56 congedi si intenderanno accordati. (*Si ride*)

(Sono accordati.)

L'onorevole ministro guardasigilli trasmette la seguente comunicazione:

« In esecuzione del disposto dell'articolo 6 della legge 15 agosto 1867, n° 3848, mi onoro di trasmettere a codesta eccellentissima Presidenza i resoconti consuntivi degli Economati generali dei benefizi vacanti per l'esercizio 1877, insieme ad una relazione che compendia i risultati dei conti medesimi. (V. Documento, n° XXXI.)

« Voglia cotesta Presidenza essermi cortese di un breve cenno di ricezione.

« Il ministro: Taiani. »

Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questi resoconti consuntivi degli Economati generali, che saranno stampati e distribuiti ai signori deputati.

COMMEMORAZIONE DEL DEPUTATO DEL VECCHIO NICOLA.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Ieri mattina moriva in Napoli, dopo breve malattia, l'onorevole Nicola Del Vecchio.

Nicola Del Vecchio, nato a Castelfranco in Miscano l'anno 1835, era deputato del collegio di Bovino dalle ultime elezioni generali in poi.

Professore di storia e filosofia egli consacrò la vita al pubblico insegnamento con uno zelo, un fervore, un'abnegazione pari alla nobilissima missione.

E del suo eletto ingegno, della sua anima innamorata dell'istruzione e dell'educazione del popolo egli lasciò più d'un ricordo negli annali parlamentari; nei quali si legge come, trattandosi quel grande problema dell'età nostra, la sua abbondante parola, quando anche dissenziente dai più, avesse sempre il pregio d'una lunga esperienza, l'impronta d'una profonda convinzione.

Per la morte di Nicola Del Vecchio, manca fra noi, o signori, un collega il quale avrebbe certamente stampato più profonda orma ad incremento della libertà, a beneficio della patria, che fu il culto della sua vita, se una immatura fine non avesse troncata sul fiore una vita piena di rigoglio e di speranza.

Ai suoi figli, alla sua famiglia, egli lascia, grande ma scla eredità, un nome onorato. (*Bene!*)

Sia ad essi di conforto il dolore dal quale noi tutti siamo compresi, e di cui io mi fo interprete, per la morte dell'intemerato cittadino! (*Bravo! Benissimo!*)

L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare.

NICOTERA. Alle parole con cui l'onorevole nostro presidente ci ha comunicata la dolorosa perdita del nostro collega Nicola Del Vecchio, permettete che io ne aggiunga poche altre, per pagare un doveroso tributo alla memoria di un uomo che, fra le tante sue virtù, ebbe anche quella di considerare come cosa sacra il sentimento dell'amicizia. (*Bene!*)

Nicola Del Vecchio, educato a forti studi, e di fede democratica, seppe rendersi ragione delle necessità politiche; e, senza venir meno alle sue convinzioni, amantissimo soprattutto della unità della patria, adoperò sempre la sua parola qui e e altrove con quella temperanza e quel senno che armonizzano il pensiero e l'azione.

Nicola Del Vecchio, abborrendo dagli onori, che si confondono spesso con la vanità, era pago principalmente dell'onore grandissimo che nessuno può conferire, ma da se stesso si guadagna, cioè quello della sempre crescente stima e simpatia che avevano per lui i numerosi giovani che dalle sue labbra apprendevano la parola della verità e quella della scienza.

Il suo carattere, onesto e leale, gli aveva meritato la considerazione di tutta la provincia in cui egli ebbe i natali; il rispetto e l'affetto di coloro che in politica avevano comuni con lui programma ed aspirazioni; e questo carattere, e le virtù del cuore e dell'ingegno avrebbero vinto un giorno la sua stessa modestia, sollevandolo ad uffici in cui egli avrebbe servito splendidamente il proprio paese; ma la morte inesorabile strappandolo in giovine età all'amore della famiglia, cui non lascia altro patrimonio, dopo lunghi anni consacrati all'apostolato dell'insegnamento, che il nome onoratissimo, stremava pure le fila dei migliori cultori della scienza, e privava il Parlamento di uno dei più distinti suoi componenti.

Il compianto di quanti lo conobbero suggelli sulla sua tomba il tributo di onore, che senza distinzione di partito oggi rendiamo tutti alla venerata sua memoria. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Delvecchio Pietro ha facoltà di parlare.

DELVECCHIO PIETRO. Consenta la Camera anche a me una parola di compianto. A me venuto di corto in quest'Assemblea il deputato di Bovino fu largo di benevolenza, e non avrei certo pensato che la prima volta che mi fosse dato di rendergli un pub-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

blico tributo d'onore, sarebbe stato in questa dolorosa circostanza.

Nicola Del Vecchio ingiganti in me quell'alto concetto che mi era formato della deputazione meridionale, prima di essere mandato dai miei elettori a far parte della rappresentanza nazionale; concetto che per la sua nobiltà rafforza i vincoli di fratellanza nella fede dell'unità e della libertà della patria; e stamani mentre all'annuncio della sua morte uno dei nostri colleghi, per sacrifici e per carattere sommo, l'onorevole amico mio Salvatore Morelli, a stento tratteneva le lacrime, io ravvisava in tutta la sua grandezza questo sentimento che, pochi giorni or sono, si spiegò così potente nel compianto di Alessandro Allis di Torino, ed ora non meno spiccato si spiega nel cordoglio per Nicola del Vecchio di Napoli. L'uno e l'altro giovani operosi, energici; frementi di vita patriottica, agitati dall'idea del bello e del grande, tutti e due morirono quel giorno in cui avevano preso un largo posto nella fiducia dei propri concittadini ed acquistata autorevolezza nella Camera.

Scrivete nel nostro cuore il caro ricordo è soddisfazione che lenisce il dolore, additarli ad esempio di quelli che ci incalzano per freschezza ed abbondanza di vita è dovere che ci infonde coraggio, ed a questo dovere noi adempiamo con confidente abbandono nei destini della patria. *(Bene!)*

PRESIDENTE. Dichiaro vacante il collegio di Bovino.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO SOPRA I DISEGNI DI LEGGE RELATIVI AI BILANCI DI PRIMA PREVISIONE PEL 1879 DEI MINISTERI DELLA GUERRA E DEL TESORO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge relativi ai bilanci di prima previsione pel 1879 dei Ministeri della guerra e del tesoro.

(Si fa la chiama.)

Prego gli onorevoli colleghi di venire a votare man mano che saranno chiamati, affinchè i segretari possano tener conto dei nomi degli assenti, che saranno pubblicati nella gazzetta ufficiale.

Risultamento della votazione sul disegno di legge per l'approvazione del bilancio di prima previsione pel 1879 del Ministero della guerra.

Presenti e votanti 202

Maggioranza 102

Voti favorevoli 179

Voti contrari 23

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione del disegno di legge per l'approvazione del bilancio di prima previsione per il 1879 del Ministero del tesoro.

Presenti e votanti 202

Maggioranza 102

Voti favorevoli 175

Voti contrari 27

(La Camera approva.)

ANNUNZIO DI ALCUNE DOMANDE D'INTERROGAZIONE E D'INTERPELLANZA AI MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI, DEGLI ESTERI E DELL'INTERNO PRESENTATE DAI DEPUTATI ZEPPA, RANZI, DELLA ROCCA E MAURIGI.

PRESIDENTE. Sono giunte al banco della Presidenza diverse domande d'interrogazioni e d'interpellanze, di cui do lettura:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla circolare da lui emanata il 19 del corrente mese.

« Zeppa »

Chiedo all'onorevole ministro dei lavori pubblici se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

MEZZANOTTE, ministro dei lavori pubblici. Io sarei agli ordini della Camera per rispondere anche in questo momento; ma la voce mi fa difetto: pregherei quindi l'onorevole Zeppa di rimandare a sabato la sua interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Zeppa si accontenta che la sua interrogazione sia svolta sabato prossimo?

ZEPPA. Sta bene.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni dunque rimane fissato per sabato prossimo lo svolgimento di questa interrogazione.

Viene un'altra domanda d'interpellanza all'onorevole ministro dei lavori pubblici, del tenore seguente:

« Il sottoscritto domanda nuovamente d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, sui lavori e sulle spese per la sistemazione del Tevere.

« Ranzi »

Chiedo all'onorevole ministro se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Fo la stessa preghiera all'onorevole Ranzi, di rimandare la sua interpellanza al giorno di sabato.

PRESIDENTE. L'onorevole Ranzi si accontenta?

RANZI. Sì.

PRESIDENTE. Non sorgendo dunque obiezioni, sarà messo all'ordine del giorno di sabato prossimo,

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

anche lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Ranzi.

Una domanda d'interpellanza è pure rivolta all'onorevole ministro degli affari esteri, ed è del tenore seguente :

« Il sottoscritto intende interpellare l'onorevole ministro degli affari esteri, intorno allo stato delle pratiche per ottenere dal Governo della Sublime Porta la possibile soddisfazione del debito turco, in cui sono impegnati tanti legittimi interessi dei nostri connazionali.

« Della Rocca. »

Chiedo all'onorevole ministro degli affari esteri, se e quando intenda rispondere a questa domanda di interpellanza.

DEPRETIS, *ministro degli affari esteri*. Io pregherei l'onorevole Della Rocca di differire la sua interpellanza, insino a che non sia terminata la discussione del bilancio della pubblica istruzione, che dovrebbe incominciare in questi giorni.

Il motivo della dilazione è questo, che ora ci sono delle trattative pendenti, e credo che allora potrà essere in grado di dare una risposta più completa all'onorevole interpellante.

PRESIDENTE. L'onorevole Della Rocca acconsente?

DELLA ROCCA. Sta bene.

PRESIDENTE. Allora se non vi sono obiezioni, lo svolgimento della interpellanza dell'onorevole Della Rocca sarà differita fin dopo la discussione del bilancio della pubblica istruzione.

Un'altra interrogazione è rivolta al presidente del Consiglio ed è del tenore seguente :

« Il sottoscritto desidera interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulle misure che intende prendere il Governo in vista della notizia della peste scoppiata a Pietroburgo.

« Maurigi. »

Prego l'onorevole ministro dell'interno di dichiarare, se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

DEPRETIS, *ministro dell'interno*. Io pregherei l'onorevole Maurigi di consentire di svolgere la sua interrogazione al principio della tornata di domani, perchè sarò forse in grado di poter rispondere con miglior cognizione di causa sul soggetto della sua interrogazione.

PRESIDENTE. Acconsente l'onorevole Maurigi?

MAURIGI. Accetto pienamente.

PRESIDENTE. Allora non essendovi obiezioni, l'interrogazione dell'onorevole Maurigi sarà posta all'ordine del giorno di domani in principio di seduta.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISSEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI DELLA LEGGE DI REINTEGRAZIONE NEI LORO GRADI MILITARI E DIRITTI DI COLORO CHE LI PERDETTERO PER CAUSA POLITICA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni della legge di reintegrazione nei loro gradi militari e diritti di coloro che li perdettero per causa politica. (*Conversazione*)

Li prego di far silenzio, onorevoli colleghi, perchè la loro voce cuopre quella del presidente.

Come la Camera ricorda, per tre volte si è incominciata la discussione di questo disegno di legge. L'ultima fu nel 7 dicembre 1878. In quell'occasione venne approvato l'articolo primo del disegno di legge, secondo il testo che è stato stampato insieme con gli emendamenti.

Ora dunque passiamo all'articolo 2. Però richiamo l'attenzione della Camera sugli emendamenti stampati che ogni deputato ha innanzi. Alcuni di questi emendamenti sono presentati dalla Commissione medesima che riferì intorno al disegno di legge, altri, da onorevoli deputati.

Il primo di questi emendamenti della Commissione è veramente un articolo addizionale, che dovrebbe precedere l'attuale articolo 2, del disegno di legge.

Adunque do lettura di questo articolo aggiuntivo della Commissione.

« Art. 2. Coloro che in qualità di ufficiali di terra o di mare, o di assimilati ad ufficiali hanno servito i Governi nazionali del 1848 e 1849 e presero parte alle successive guerre nazionali, sono riconosciuti, ai sensi del precedente articolo, nei gradi posteriormente conseguiti. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

COSTANTINI, *relatore*. Prima che si proceda alla discussione dell'articolo addizionale, è mio dovere di render conto alla Camera di una petizione pervenuta dopo l'approvazione dell'articolo 1, che al melesimo si riferisce.

Questa petizione è del signor Cappelli Milziade di Napoli e fu presentata dall'onorevole Indelli. Essendo stato approvato l'articolo 1, è evidente che non si può prendere in disamina il suo contenuto.

PRESIDENTE. Siccome l'onorevole relatore avrà parecchie di queste petizioni, essendochè ne giunsero molte alla Camera, sarà bene che su tutte come il regolamento e la consuetudine prescrivono, si riferisca in fine, quando saranno approvati i diversi articoli.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

Così si è sempre fatto. (*Bene! bene!*)

Onorevole ministro della guerra accetta l'articolo addizionale proposto dalla Commissione?

MINISTRO DELLA GUERRA. Lo accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo facoltà di parlare, pongo ai voti quest'articolo addizionale, che diventerà articolo 2, proposto dalla Commissione ed accettato dall'onorevole ministro della guerra.

(È approvato.)

Ora do lettura dell'articolo 2 della primitiva proposta della Commissione, che diviene articolo 3:

« Coloro cui, a senso dell'articolo precedente, saranno riconosciuti gradi militari onerari, potranno, dietro loro domanda, essere iscritti coi gradi stessi negli ufficiali di riserva a senso dell'articolo 73 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito. »

A quest'articolo 2, diventato 3, la Commissione propone un emendamento, che è semplicemente di forma e consiste nel mutare le parole: « coloro cui a senso dell'articolo precedente, ecc., » nelle altre: « coloro cui a senso degli articoli precedenti ecc. »

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 2 ora divenuto 3.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

Verremo ora all'articolo 3, che diviene 4. Ne do lettura:

« Sono ammessi al beneficio che accordano le vigenti leggi sulle pensioni militari i cittadini e gli stranieri domiciliati nel regno, che nelle guerre per l'indipendenza negli anni 1848 e 1849 e nei fatti d'armi per la liberazione di Roma, dal 1848 in poi, siano rimasti mutilati o feriti nelle condizioni contemplate dalle suddette leggi.

« Sono applicate le leggi sulle pensioni militari, nei gradi di parentela e nei modi stessi prescritti da quelle leggi, alle famiglie dei morti in battaglia od in servizio comandato, ovvero in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio comandato. »

A quest'articolo gli onorevoli Fambri, Mazza, Serafini, Micheli, Carbonelli, Elia, Nicotera, Tumminelli, Damiani, Capo, Salvatore Morelli, Catucci, Toaldi, Paccioni e Righi propongono un'aggiunta.

L'onorevole Fambri è presente?

Voci. Non c'è!

PRESIDENTE. Allora chiederò all'onorevole Nicotera, che è uno dei proponenti, se è un'aggiunta.

NICOTERA. Sissignore, è un'aggiunta.

PRESIDENTE. Ne do lettura:

« Coloro i quali al momento in cui s'apersero le campagne del 1859 e del 1866 si trovavano fin dal 1849 emigrati dagli Stati alla cui liberazione si muoveva, sono, pel fatto della stessa non interrotta

emigrazione che prova abbastanza, dispensati dal giustificare i motivi del non avere offerto in tempo il proprio servizio. » (*Mormorii*)

Voci dal banco della Commissione. È venuta quest'aggiunta al banco della Commissione.

PRESIDENTE. Non capisco la ragione di questi mormorii. Se qualcuno vuol domandare facoltà di parlare, la chieda forte.

LUGLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

LUGLI. La ragione di questo mormorio si può spiegare facilmente.

Abbiamo avuto tre o quattro giorni di vacanza nei quali avremmo avuto tutto l'agio di studiare, se ci fossero state distribuite, queste modificazioni, le quali alterano in modo sensibile il tenore della legge.

Ora dirò con tutta franchezza che a me, come a molti, ha fatto meraviglia, il vedere distribuite in questo momento soltanto queste modificazioni stampate, in guisa che non c'è il tempo d'esaminarle, di confrontarle col testo della legge e misurarne tutte le conseguenze.

Per parte mia quindi faccio una dichiarazione, ed è che non prenderò parte alla votazione nè degli articoli nè della legge.

PRESIDENTE. Prima di dare ad alcuno facoltà di parlare, constato che la Presidenza ha fatto stampare questi emendamenti appena furono presentati; e constato ancora che questo non è stato punto un fatto straordinario, in quanto che il regolamento prescrive che gli emendamenti debbano essere presentati al banco della Presidenza, e che, se la discussione dura più giorni, gli emendamenti stessi debbano essere stampati. Io potevo quindi anche astenermi dal farli stampare. (*Bene! a sinistra*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

NICOTERA. Questo emendamento fu presentato quando non lo era stato ancora l'articolo, che è diventato il 2° della Commissione.

Votato quest'articolo, riesce evidentemente inutile quest'aggiunta; quindi a nome mio e degli altri sottoscrittori, dichiaro che la ritiro.

PRESIDENTE. Dunque la cagione di tanta guerra è rimossa in parte, avendo l'onorevole Nicotera, a nome proprio ed a nome degli altri sottoscrittori, ritirata l'aggiunta. (*Sorrisi*)

Rimane l'articolo 4, il quale è il 3 proposto dalla Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo 4 di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Passeremo ora all'articolo 4 che diventa 5.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

Ne do lettura:

« Art. 5. La liquidazione delle pensioni, di cui all'articolo precedente, sarà fatta in base alle disposizioni delle vigenti leggi sulle pensioni militari, ed a *quel maggior grado*, di cui i militari in esso articolo contemplati fossero stati regolarmente investiti. »

La Commissione a quest'articolo propone la seguente aggiunta:

Dopo le parole « regolarmente investiti » aggiungansi le parole: « da uno dei Governi nazionali, ovvero investiti effettivamente nei fatti per la liberazione di Roma dal 1848 in poi. »

BERTOLÈ-VIALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Bertolè-Viale ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE. Io vorrei pregare l'onorevole ministro di dichiarare se accetta quest'aggiunta, e vorrei anche domandare alla Commissione delle spiegazioni in proposito.

La Camera non ignora che io fui il relatore della legge 7 luglio 1876 e che nella Commissione di cui allora feci parte, si discusse lungamente su questo punto. Il testo della legge del 1876 ammetteva la liquidazione della pensione, sulla base del grado dato da uno dei Governi nazionali istituiti in Italia dal 1848 in poi, senza distinzione alcuna, purché fosse *Governo nazionale*.

In questo emendamento invece si dice: « ovvero investiti effettivamente nei fatti per la liberazione di Roma dal 1848 in poi. » Ma io domanderei, investiti da chi?

Questa è la domanda che mi permetto di fare, giacché le conseguenze di quest'aggiunta per me sarebbero gravissime.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

COSTANTINI, *relatore*. L'aggiunta proposta a questo articolo, che modifica in parte la disposizione contenuta nell'articolo corrispondente della legge vigente, è stata motivata dalla seguente considerazione.

Dopo il 1848 ebbero luogo dei fatti importanti per la liberazione di Roma, che se non furono promossi da alcuno dei Governi nazionali, non per questo miravano meno al fine di completare l'unità e l'indipendenza della patria. Fra queste imprese va precipuamente annoverata la campagna nell'Agro romano del 1867.

Ora, senza entrare nei delicati particolari della questione, alla Commissione è sembrato conveniente di accordare il diritto alla pensione ai feriti di quella campagna, sulla base del grado effettivamente esercitato.

L'onorevole Bertolè-Viale domanda da chi siano stati conferiti i gradi, in base dei quali sarebbe assegnata la pensione.

È evidente che essi non furono nè potevano essere conferiti che dal capo dell'impresa. Ed è appunto perciò che noi abbiamo adoperato la parola *effettivamente*, non avendo altro in animo che di riconoscere e gratificare una posizione di fatto, sorvolando completamente sopra ogni altra considerazione.

È per questi motivi che la Commissione ha creduto introdurre questo emendamento, parendoci di non dover procedere così sottilmente nella valutazione di imprese eminentemente nazionali...

BERTOLÈ-VIALE. Domando di parlare.

COSTANTINI, *relatore*... quantunque non fossero state condotte con norme di rigorosa regolarità.

PRESIDENTE. L'onorevole Bertolè-Viale ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE. Io ringrazio l'onorevole relatore delle spiegazioni che mi ha date, ma io le completerò, giacché queste spiegazioni potrebbero fare un'impressione che, secondo me, non è la vera.

Nella Commissione del 1876 si discusse questo punto, e naturalmente la legge del 1876 non esclude punto i feriti e i mutilati a Mentana. Solamente, dopo lunga discussione surse questa stessa questione e si disse: « Ma su che base si liquiderà la pensione dei feriti e mutilati a Mentana? »

Allora la Commissione ammise che non si potevano riconoscere i gradi dati in quel momento dai capi, come diceva l'onorevole relatore, della spedizione; giacché essi avrebbero dovuti averli dal Governo italiano che era il Governo nazionale.

Però era naturale che molti di coloro che combatterono a Mentana avessero combattuto già nelle campagne precedenti, e questi avevano tutti certamente un decreto, ottenuto o nelle campagne dell'Italia meridionale o in altre guerre combattute in Italia.

Dunque quei gradi erano la base di quella pensione.

Per chi non aveva quei decreti la pensione dei feriti o mutilati a Mentana era sulla base del semplice milite.

Questa era la questione come fu posta ed ammessa allora dalla Commissione, che si componeva di deputati, anche allora in gran maggioranza di quella parte (*Sinistra*), appunto per non stabilire un precedente, che a me sembra molto pericoloso.

Io capisco benissimo il sentimento da cui è stata mossa la Commissione, e sono il primo ad ammettere che i feriti e i mutilati, qualunque sia la loro provenienza, che hanno combattuto per la indipen-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

denza d'Italia, meritano i riguardi del Governo e della nazione.

Ma, secondo le parole del relatore, si potrebbe credere che questi feriti e mutilati fossero stati esclusi da ogni beneficio dalle leggi precedenti, il che non è punto vero; giacchè la legge del 1876 li comprendeva nelle sue disposizioni e stabiliva per loro la liquidazione della pensione sulla base di un qualunque decreto che essi potessero avere da un Governo nazionale sorto in Italia dal 1848 in poi.

Oggi il dire *nei gradi dati effettivamente dai capi di quella spedizione*, può produrre delle conseguenze di grave momento, perchè va bene che il capo di quella spedizione era un uomo illustre, che tutti veneriamo; ma con quelle parole noi entriamo in un ordine di idee, che viola ogni qualunque principio di disciplina e di autorità, giacchè i gradi sono dati sempre da un Governo comunque legalmente costituito.

Fu una spedizione generosissima, nessuno può metterlo in dubbio, ma la autorità di conferire i gradi io non so se può riconoscersi nei capi di essa.

A me pare che, se qualcuno possa meritare dei riguardi speciali, sarebbe il caso di provvedere con una legge speciale; ma non conviene ferire un principio che è la base d'ogni Governo, qualunque sia la sua forma.

E quindi, per parte mia, voterò contro questo emendamento, che non so neppure se sia accettato dall'onorevole ministro.

FABRIZI NICOLA. Domando di parlare.

È fuor di dubbio che la legge precedente contemplava le condizioni dei combattenti sotto il punto di vista accennato dall'onorevole Bertolè-Viale.

Ma quest'articolo è venuto in conseguenza d'inconvenienti sperimentati; infatti vi sono stati degli ufficiali, che per la prima volta coprivano il loro grado, che combatterono valorosamente, e restarono feriti. Ora per costoro la legge precedente era certamente insufficiente, perchè assegnava ad essi la pensione come caporali o soldati, mentre nella campagna avevano veramente avuto un grado superiore.

Questo fatto fu esaminato dalla Commissione incaricata di applicare la legge del 7 luglio; per cui si è creduto, d'accordo con la Commissione esecutrice, di proporre quest'emendamento, il quale non riguarda già una distribuzione di gradi onorifici, ma riguarda il riconoscimento di una posizione esercitata effettivamente dinanzi al nemico, la quale posizione aveva con sè tutta la responsabilità, tutti i pericoli inerenti al grado, che quei tali individui tennero in quelle campagne.

Queste furono le considerazioni che prevalsero

prima nella Commissione esecutrice, e poi nella Commissione parlamentare che ha fatto la proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro è d'accordo su quest'emendamento anche con la Commissione?

MINISTRO DELLA GUERRA. Le considerazioni che hanno esposte prima l'onorevole Bertolè-Viale, e poi l'onorevole Fabrizi sono certamente degne entrambe di riguardo. Per la natura del mio ufficio, non nascondo che inclino per la regolarità assoluta delle cose in questo genere di affari.

Quindi io reputo che il miglior partito sia di rimettersene al giudizio della Camera.

GIUDICI VITTORIO. Chiedo di parlare.

Vorrei domandare uno schiarimento alla Commissione.

Si tratta di assegnare delle pensioni in base ai gradi dati dagli illustri capi di quelle spedizioni.

Ora, domanderei se ci siano dei ruoli, degli elenchi tanto delle persone che dei gradi che ebbero, sui quali il Governo possa basarsi per poi far ragione ai diritti che verrebbero a conseguire gli interessati in seguito a questi gradi.

FABRIZI NICOLA. Rettifico primieramente che vi siano stati dei capi che abbiano dato dei gradi: il generale Garibaldi creò un capo di stato maggiore, il quale ebbe parte nella sola organizzazione, e dava precisamente i gradi, o per meglio dire l'esercizio di quei gradi, dietro le norme decretate dal generale; e questi gradi furono poi riconosciuti dal generale stesso nelle singole persone a cui erano stati conferiti.

Il capo era il generale Garibaldi, capo di stato maggiore era io; quindi conosco perfettamente quali erano quelli che esercitavano tali gradi. Però, siccome noi ora veniamo a stabilire una massima generale, così bisogna fare in guisa che tutti possano aver notizia del modo come quei gradi furono esercitati, e del merito che ciascuno seppe acquistarsi.

GIUDICI VITTORIO. Mi rincresce di dovere fare osservare al preopinante, che non ha risposto al vero quesito che gli ho posto, vale a dire se i gradi che sono stati esercitati nel modo che l'onorevole preopinante ha avuto la bontà di spiegare, siano stati riconosciuti; se vi ha qualche documento un poco più positivo delle semplici reminiscenze degli individui che presero parte a quella campagna, e se vi siano documenti che offrano una certa garanzia di legittimità, per cui si possano accordare le pensioni che verranno ad essere invocate, in virtù di questa legge.

FABRIZI NICOLA. Dei brevetti non esistono, perchè certamente non era quello il momento in cui si potevano regolarizzare quelle nomine; però i ruoli

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

esistevano, tanto vero che io ebbi tutti i ruoli dopo la campagna, e quando precisamente non si poteva mai immaginare che venisse in discussione una legge di questo genere.

Una voce. Non sono depositati al Ministero?

GIUDICI VITTORIO. Sono depositati al Ministero?

FABRIZI NICCOLA. Ma, probabilmente no.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

GIUDICI VITTORIO. Domando.

Ho sentito dire che sono depositati al Ministero.

PRESIDENTE. Ma la prego di non interrompere. Le darò facoltà di parlare dopo.

FABRIZI NICCOLA. Non sono stati depositati.

GIUDICI VITTORIO. Allora non sono stati depositati e mi basta.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

COSTANTINI, *relatore*. Alle considerazioni esposte dall'onorevole Fabrizi aggiungo per conto mio una considerazione speciale.

Mi pare che qui si trascenda dal campo della discussione, che ci occupa in questo momento.

Nei non dobbiamo occuparci ora della verifica di questi gradi (*Rumori a destra*): se questi gradi non potranno essere giustificati, se le persone le quali pretendessero al riconoscimento dei medesimi, non potessero provare con documenti legali di averli effettivamente esercitati, naturalmente non sarebbero loro riconosciuti.

Non è una questione di fatto che richiama in questo momento la nostra attenzione; è una questione generale, precisamente quella a cui accennava l'onorevole Bertolè-Viale.

Si deve ammettere che i gradi effettivamente esercitati nella campagna dell'Agro romano nel 1867 siano la base della liquidazione della pensione, o no? Questa è la questione.

È una questione, di cui, lo confesso chiaramente, non mi dissimulo, e non mi sono mai dissimulato la gravità.

Ma mettendo nella bilancia tutte le considerazioni che si possono fare pro e contro, mi pare che la Camera non debba esitare nell'adottare il partito proposto dalla Commissione, anche per la considerazione, che in fondo lo stesso legislatore del 1876 era entrato in questo ordine di idee.

L'onorevole Bertolè-Viale ci ha ricordato lui essere stato il relatore di quella legge. Ora quella legge accorda la pensione ai feriti dell'Agro romano nella campagna del 1867 in base ai gradi ottenuti dai Governi nazionali istituiti dal 1848 in poi, o come semplici militi. Dunque in qualche modo in questo ordine di idee la Camera era già entrata fin dal 1876.

Ora noi non facciamo che un passo più innanzi, un passo che mi sembra alteri essenzialmente il concetto che guidò il legislatore del 1876.

Io domando all'onorevole Bertolè-Viale come si può, per esempio, pensionare come semplice milite chi per avventura è caduto a Mantana col grado *effettivo* di generale? Ma questa è una anomalia di fatto che la Camera naturalmente deve eliminare; e come la proposta di questa legge non mira che ad emendare la legge del 1876, essendo praticamente riconosciuta l'incongruenza di quella disposizione, pare che sia doveroso emendarla nella presente riforma.

Per queste considerazioni io prego la Camera di accettare l'emendamento proposto dalla Commissione, e che la Commissione mantiene.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolè-Viale per un fatto personale.

BERTOLÈ-VIALE. L'onorevole relatore dice che la legge del 1876 ha ammesso lo stesso principio consacrato oggi nella proposta della Commissione.

Mi perdoni, la differenza fra una disposizione e l'altra è enorme! È enorme la differenza, giacchè (diciamo francamente le cose, ciascuno può pensare come vuole, io la penso così), qui io veggio un incentivo alla diserzione per l'esercito. Questa è la mia opinione, e la dico francamente. È naturale che si possa ben correre il rischio di prendersi una palla, per avere poi la pensione da colonnello o da generale.

Per queste ragioni adunque io voterò contro la legge.

UNGARO. L'onorevole Fabrizi ha asserito che alla fine della campagna di Mentana esistevano dei ruoli. Io mi sono permesso di interrompere, chiedendo se erano consegnati, e se il ministro della guerra possedeva veramente questi ruoli.

Il concetto del generale Fabrizi senza dubbio è patriottico; ma a me pare che se si accordasse una pensione ai mutilati reduci di Mentana (i quali in gran parte ne godrebbero per l'articolo 1 di questa legge, perchè quasi tutti avevano fatte le altre campagne del 1848-49), si verrebbero ad aprire le porte ad una massa di petizioni da parte di tutti coloro che si sono trovati in condizioni identiche; quindi io mi associo a quanto ha detto l'onorevole Bertolè-Viale.

FABRIZI NICOLA. Io credo che l'onorevole Ungaro non abbia ben sentito quello che ho detto.

Qui si tratta di un individuo che comandava una compagnia, o un battaglione, e che fu investito di questo comando per tutta quella campagna; ora se questi avesse perduto per esempio un braccio, dovrebbe aver la pensione come semplice milite, quan-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

tunque la fiducia del capo di quella spedizione lo avesse messo al comando di una compagnia?

A me pare che questi casi abbiano appunto rapporto con la reintegrazione dei gradi a coloro che ne hanno diritto.

Qui si tratta di una pensione che si ottiene pel fatto dell'esercizio di un ufficio, nel quale le responsabilità erano pari ai rischi che per esso si dovettero affrontare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Le parole dell'onorevole Bertolè-Viale sono gravissime. Io sarei disposto a votare a favore della proposta della Commissione; ma dobbiamo prevedere i casi avvenire. I periodi delle nostre rivoluzioni, è vero, sono chiusi, ma potrebbero sorgere altri periodi, altri eventi.

Ricordiamoci che la base della nostra sicurezza e indipendenza nazionale è l'esercito, e quindi non compromettiamo in nessuna guisa la sua saldezza.

PRESIDENTE. L'onorevole Ungaro ha facoltà di parlare.

UNGARO. Io volevo far osservare solamente all'onorevole Fabrizi, che stante l'ampiezza della sua frase per gl'individui a cui egli intende accordare la pensione, quella disposizione potrebbe giovare a qualunque borghese non rivestito d'alcun grado militare, che per caso si fosse trovato presente a Mentana, nel fatto a cui fa allusione l'onorevole Fabrizi, e senza che avesse avuto un brevetto qualunque da un Governo costituito.

Questo mi par molto grave, ed io non ho voluto dissimularlo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

COSTANTINI, relatore. Io prendo ancora a parlare su questa questione per rispondere alle considerazioni accennate dall'onorevole Cavalletto. Prego l'onorevole Cavalletto di credere che nessuno dei membri della Commissione ha avuto in animo di introdurre emendamenti... (Oh! oh! a destra) di far proposte che potessero in qualsiasi modo indebolire l'esercito.

Noi abbiamo creduto di obbedire a un principio di giustizia; forse ci saremo ingannati, ma non abbiamo creduto che di consacrare, di riconoscere uno stato di fatto, dinanzi a cui non ci pareva possibile di chiudere gli occhi.

E giacchè ho facoltà di parlare, me ne valgo per rispondere anche all'onorevole Bertolè-Viale, il quale ha creduto di dimostrarmi che tra il concetto della legge del 1876 ed il concetto di quella presente, non vi sia alcuna analogia su questo punto.

Mi permetto di osservare che questo non mi sem-

bra perfettamente conforme al vero, se è vero, come egli stesso afferma, che la legge del 1876 concede la pensione ai feriti dell'Agro romano e alle vedove ed orfani loro. Importa poco la questione del grado (*Rumori*), nella questione elevata di principio che si agitava, vale a dire se la spedizione di Mentana dovesse essere riconosciuta come uno dei fattori integrali dell'unità della patria, o no. Ora questo principio il legislatore del 1876 lo ha riconosciuto coll'accordare la pensione ai feriti. Nè vale il sottillizzare intorno alle parole: noi non facciamo oggi che completare logicamente il concetto del legislatore del 1876, da cui più che una questione di principio non ci divide che una questione di limiti.

PRESIDENTE. Prima che la discussione proceda oltre, do lettura di un sotto-emendamento a questo articolo, mandato alla Presidenza dall'onorevole Pissavini. Egli propone che dopo le parole: *ovvero investiti*, si aggiunga: *dal capo della spedizione*.

GUICCIOLI. Siccome io faceva parte della Commissione incaricata di esaminare questo disegno di legge, e che nella questione che ora si agita alla Camera io fui di una opinione contraria a quella della maggioranza, ed espressi un'opinione conforme a quella manifestata or ora dall'onorevole Bertolè-Viale, così, parendomi che nella relazione della Commissione non è fatto cenno che esistesse una minoranza in questa questione, tengo a darne notizia alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Correale ha facoltà di parlare.

CORREALE. Le gravi questioni che furono solamente enunciate nella presente discussione, dimostrano come seriissimi inconvenienti possano derivare da quest'articolo, non già per la sua sostanza, ma piuttosto per la forma nella quale trovasi redatto. A me pare che non sia abbastanza chiaramente espresso il concetto del modo come dovrebbero essere determinati i gradi, dai quali sarà per derivare il diritto alla pensione.

Non a scopo di ritardare dunque l'approvazione della legge, ma perchè in fatti essa riesca benefica e scevra di inconvenienti, io propongo che si sospenda la discussione del presente articolo, e si invii alla Commissione, perchè esamini se non possa redigersi in forma più precisa ed esatta.

Voci a sinistra. No! no!

Altra voce a sinistra. È meglio ritirarla!

CORREALE. Scusino: ripeto che anch'io ho interesse a vedere presto approvata questa legge, con la quale stimo si paghi un debito di giustizia; ma desidero che l'onorevole Commissione riveda l'articolo in esame, e cerchi di redigerlo in maniera da

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

non dare luogo a questioni od equivoci, in cui spesso può trovare posto l'arbitrio e l'ingiustizia.

PRESIDENTE. Innanzitutto dichiaro che l'onorevole Ungaro aveva già mandata alla Presidenza una proposta identica a quella fatta testè dall'onorevole Correale, cioè che quest'articolo fosse mandato alla Commissione perchè meglio lo formulasse, continuando intanto la discussione.

L'onorevole Damiani ha facoltà di parlare.

DAMIANI. Io credo che sia incorso un equivoco. Facilmente i molti non sanno che questo disegno di legge vuol provvedere alla pensione dei mutilati e feriti nelle guerre della liberazione di Roma.

Naturalmente se si trattasse di dare diritti a pensione, non soltanto ai mutilati per quei combattimenti, ma a tutti quegli indistintamente che vi presero parte, certo sarebbero fondate le preoccupazioni dell'onorevole Bertolè-Viale e degli altri che si sono opposti all'aggiunta della Commissione: ma qui, o signori, di che si tratta? si tratta solamente di provvedere alla situazione dolorosa in cui rimasero i mutilati o feriti in quei combattimenti. Si tratta poi col secondo comma dell'articolo, di provvedere pure alle vedove dei morti in quei combattimenti.

Noi dobbiamo riflettere soltanto ai risultati materiali finanziari di queste disposizioni, ed essi devono essere bene insignificanti, per quanto siano importantissimi gli effetti che chiamerò morali di questa legge, qualora si rifletta che taluni di quelli i quali avrebbero speciale diritto a questo nostro provvedimento, rimarrebbero senza i vantaggi dei quali siamo stati larghi con altri non certo maggiormente benemeriti.

L'onorevole Bertolè-Viale ha presentato alla Camera una considerazione gravissima; e facilmente potè essere stata diretta a impressionare la Camera per far votare contro questa disposizione fino coloro i quali, potevano essere bene disposti a votarla. Egli ci ha detto: ma io mi preoccupo di ciò che può seguire in circostanze, ben lontane, naturalmente, ma ch'egli crede possibili, cioè di diserzioni nell'esercito. Egli trova in queste disposizioni qualche cosa che insidia la disciplina dell'esercito.

Non posso seguir l'onorevole Bertolè-Viale in queste considerazioni, come d'altra parte duolmi lo ammettere ch'egli abbia voluto impressionare la Camera favorevolmente alla sua opinione.

Secondo me, ciò che è accaduto pel passato, è impossibile che avvenga ancora per l'avvenire. Spedizioni come quelle che seguirono per la liberazione di Roma e che meritano veramente l'attenzione dei rappresentanti della nazione, non parmi che possano mai più ripetersi.

Non voglio dire che i Garibaldi non ritornino, poichè essi nascono dalla forza degli avvenimenti, dal bisogno che ha una nazione di conseguire la sua vita naturale, di rivendicare i suoi diritti; ma da questo non può arguirsi che la speranza di conseguire nuovi gradi, valga ad incoraggiare la diserzione. Non è lecito poi pensare che possa esservi qualcuno che desideri d'essere ferito, o che desideri d'essere mutilato, e molto meno che desideri di morire per conseguire una pensione o farla conseguire alla propria vedova.

Spero quindi che la Camera non partecipi al pensiero dell'onorevole Bertolè-Viale.

D'altra parte trattandosi soltanto di provvedere ai mutilati, di provvedere alle povere vedove, se ve ne saranno, di coloro che morirono in quei combattimenti, faccio appello al patriottismo della Camera, perchè non si pretermetta un atto che può togliere una cagione di lamento, e può ancora una volta mostrare come la rappresentanza nazionale sappia riconoscere gli atti di patriottismo, che si sono compiuti per la liberazione del paese.

BERTOLÈ-VIALE. Mi rincresce di tediare la Camera, ma devo ancora parlare per spiegare più chiaramente il mio pensiero; e tanto più, in quanto che capisco che mi sono tirato appunto dei fulmini addosso per aver detto, come sono solito, quello che penso.

L'onorevole Damiani dice che ho cercato di produrre impressione sulla Camera.

Certo io ho voluto trasfondere nei miei colleghi l'impressione stessa che io provo; ma non pongo la questione come la pone l'onorevole Damiani. Anch'io sento altamente l'amore di patria, e lo venero negli altri così, che non mi sono menomamente opposto a che i feriti e i mutilati a Mentana e le loro famiglie godano i benefici di una pensione.

Fino a questo punto sono arrivato anch'io. E ciò prova che io pure ho ritenuto essere stata quella un'impresa generosa; e che coloro che hannò sparso il sangue per la patria, in qualunque luogo lo abbiano sparso, meritano riguardi. Ma quella che io ho posta è una questione molto più elevata.

Ora noi qui parliamo con il cuore e con il sentimento; ma se domani, invece di trattarsi d'indipendenza e di libertà nazionale, si levasse una bandiera contraria alle nostre istituzioni, e se questa mostrasse qualche probabilità di successo, ma pensate alle conseguenze che potrebbe avere il precedente stabilito da questo voto? (*Rumori*)

Ecco ciò che mi dà da pensare: la questione di principio; e cioè, che non può essere ammesso che in un Governo costituito, la facoltà di conferire i gradi.

SESSIONE DEL 1878-79. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

Questo mi pare che sia un principio fondamentale per qualunque specie di Governo; ecco perchè nonostante tutte le considerazioni che sono state fatte, e poichè sono convinto che colla legge del 7 luglio 1876 si provvede a tutti i feriti, ai mutilati ed alle famiglie dei morti, dei feriti e dei mutilati in tutti i fatti di guerra per la indipendenza nazionale, io credo che non si possano adottare due pesi e due misure e per conseguenza io voterò contro questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Lovito ha facoltà di parlare.

LOVITO. Io debbo dichiarare alla Camera che il ragionamento dell'onorevole Bertolè-Viale, forse perchè è troppo sottile, sorpassa il livello dell'ingegno mio.

L'onorevole Bertolè-Viale non si oppone che si dia la pensione ai mutilati nella campagna di Mentana, ma egli soggiunge semplicemente: avreste poi il coraggio di dare il voto favorevole ad una simile legge, in altre circostanze, nelle quali fossero possibili delle diserzioni nel nostro esercito per un'altra impresa che non approviamo? Io non ammetto questa supposizione.

Noi entriamo in un ordine di ipotesi che sono assolutamente escluse dal presente disegno di legge. Il presente disegno di legge, infatti, circoscrive le sue disposizioni ai feriti e ai mutilati di Mentana. Dunque stiamo a questo fatto speciale, a questo fatto concreto, che noi dobbiamo considerare.

Che cosa è che ha suscitato questa questione nella Camera? È un'espressione che io reputo poco felice usata nell'emendamento all'articolo 4, che diventerebbe 5; e questa espressione poco felice, secondo me, è quella: « da uno dei Governi nazionali, ovvero investiti effettivamente nei fatti per la liberazione di Roma dal 1848 in poi. »

Ciascuno di noi sa che l'essere « investito effettivamente » di un grado tra' volontari spesso ebbe relazione meno col valore della persona, o con la nomina del capo, che con l'improntitudine di persone che s'investivano da sè di gradi favolosi.

Ecco, secondo me, quello che ha fatto impressione alla Camera. Io quindi, accettando il concetto che informa l'emendamento all'articolo 4, credo che si debba precisarlo alquanto meglio; che, cioè, si debba sapere che cosa significhino le parole « investito effettivamente. »

E perciò io sono d'accordo coll'onorevole Corraale nel ritenere che quest'emendamento (di cui sono disposto a votare il concetto) sia rimesso alla Commissione, perchè possa meglio formularlo, e sono certo che poi esso verrà votato dalla Camera, compreso l'onorevole Bertolè-Viale.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Vi ha prima una proposta sospensiva fatta dall'onorevole Ungaro, a cui si associano gli onorevoli Corraale e Lovito, ed è che l'articolo 4 diventato 5, sia rimesso alla Commissione, insieme con l'emendamento dalla Commissione stessa proposto, e col sotto-emendamento proposto dall'onorevole Pissavini; e ciò affinchè la Commissione, dopo la discussione che su tali emendamenti è stata fatta, ne coordini meglio il concetto.

Domando se la proposta sospensiva dell'onorevole Ungaro e colleghi sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La proposta sospensiva essendo stata appoggiata, la pongo ai voti.

(La proposta sospensiva sull'articolo 5 è approvata.)

Passeremo all'articolo 5 che ora diventa 6.

Ne do lettura:

« A titolo di ricompensa nazionale è accordato un assegno annuo vitalizio;

« a) ai cittadini ed agli stranieri domiciliati nel regno, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3...

Qui converrà mettere all'articolo 4, visto che si è aggiunto un articolo nel disegno di legge.

«...e non possano comprovare il regolare arruolamento o la regolare investitura di grado; come pure alle loro vedove ed ai loro orfani, e, ove ne sia il caso, ai congiunti superstiti (genitori, fratelli e sorelle minorenni) nel caso di morte avvenuta per le cause indicate nel predetto articolo 3, in armonia col disposto delle leggi sulle pensioni militari;

« b) ai cittadini dimoranti nel regno che abbiano militato e combattuto nella qualità d'ufficiali effettivi di terra o di mare, sotto i Governi nazionali stabiliti nelle varie regioni d'Italia negli anni 1848 e 1849, purchè siano stati riconosciuti in tale qualità giusta le norme della presente legge, e si trovino privi di mezzi di sussistenza.

« Allo stesso beneficio potranno essere ammessi anche i funzionari assimilati ad ufficiali, facienti parte di corpi od aggregati a corpi combattenti, o che per ragione del loro ufficio si siano trovati in servizio permanente sotto i Governi nazionali del 1848-1849, presso i corpi combattenti. »

A questo articolo la Commissione propone un emendamento il quale consiste in ciò: che in fine del primo capoverso, invece delle parole: « in armonia col disposto delle leggi sulle pensioni militari, » si dica: « secondo il disposto delle leggi sulle pensioni militari. »

Ora si discuterà quest'articolo 5 diventato 6.

Nessuno chiedendo di parlare, cominceremo dal

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

votare l'emendamento proposto dalla Commissione al primo capoverso, lettera *a*). Tale emendamento consiste nel mutare le ultime parole del capoverso in queste altre: « secondo il disposto delle leggi sulle pensioni militari. »

Chi appoggia quest'emendamento è pregato di alzarsi.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è approvato.)

Ora voteremo ogni capoverso di quest'articolo.

Metto ai voti il capoverso *a*) coll'emendamento testè votato:

« *a*) ai cittadini ed agli stranieri domiciliati nel regno che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4, e non possano comprovare il regolare arruolamento, o la regolare investitura di grado; come pure alle loro vedove ed ai loro orfani, e, ove ne sia il caso, ai congiunti superstiti (genitori, fratelli e sorelle minorenni) nel caso di morte avvenuta per le cause indicate nel predetto articolo 3, secondo il disposto delle leggi sulle pensioni militari. »

Chi approva l'intero capoverso così emendato, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Rileggo il primo periodo del capoverso *b*):

« *b*) ai cittadini dimoranti nel regno che abbiano militato e combattuto nella qualità d'ufficiali effettivi di terra o di mare, sotto i Governi nazionali stabiliti nelle varie regioni d'Italia negli anni 1848 e 1849, purchè siano stati riconosciuti in tale qualità, giusta le norme della presente legge, e si trovino privi di mezzi di sussistenza. »

Chi approva questo primo periodo del capoverso *b*), è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Finalmente viene il secondo periodo:

« Allo stesso beneficio potranno essere ammessi anche i funzionari assimilati ad ufficiali, facienti parte di corpi od aggregati a corpi combattenti, o che per ragione del loro ufficio si siano trovati in servizio permanente sotto i Governi nazionali del 1848-1849, presso i corpi combattenti. »

Chi approva quest'ultimo periodo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 5 divenuto 6.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Veniamo ora all'articolo 6 che è divenuto 7.

Ne do lettura:

« Per l'applicazione dell'articolo precedente viene fissata la somma complessiva di lire 275,000, la

quale sarà iscritta nel bilancio passivo del Ministero delle finanze.

« La ripartizione di detta somma in altrettanti assegni vitalizi sarà fatta dalla Commissione istituita col regio decreto 25 agosto 1876, n° 3322 (serie 2°), in base al grado esercitato ed alla entità dei servizi resi.

« Le quote di assegno vitalizio stabilite per ogni singolo individuo saranno invariabili vita naturale durante; ed ogni anno il ministro delle finanze provvederà ad inscrivere nel suo bilancio passivo la somma necessaria per far fronte agli assegni originariamente accordati, ed a quelli che la Commissione permanente abbia concesso, in seguito all'avvenuta morte di qualche assegnatario a termini dell'articolo 9.

« Coloro che per qualsiasi titolo godono di altro emolumento sul bilancio dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni saranno ammessi a fruire degli assegni vitalizi, contemplati alla lettera *b* del precedente articolo 5, nel solo caso di differenza in meno fra l'emolumento di cui fruiscono e quello che loro sarebbe assegnato dalla legge attuale per la quota della differenza stessa. »

Per quest'articolo si hanno due emendamenti, l'uno dell'onorevole Nicotera, il quale propone che invece della somma di lire 275,000 sia stanziata quella di lire 400,000.

La Commissione poi propone che invece delle parole « dalla Commissione istituita col regio decreto 25 agosto 1876, n° 3322 (serie 2°) » si dica: « dalla Commissione di che all'articolo 1. »

La necessità di tale emendamento è evidente, perchè la Commissione, alla quale così si alluderebbe, è già stata sciolta.

È una questione di pura forma.

Vi è poi un altro emendamento della Commissione; ed è, che per conseguenza della mutata numerazione degli articoli si sostituisca all'articolo 9 l'articolo 10 della presente legge.

Queste sono variazioni di forma che si potrebbero fare anche in fine quando la legge è votata.

Dunque comincio intanto dal domandare alla Commissione e all'onorevole ministro se accettano l'emendamento proposto dall'onorevole Nicotera, che è di mutare la somma di lire 275,000 nell'altra di lire 400,000.

COSTANTINI, *relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io vorrei di buon grado accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Nicotera ed assentito dalla Commissione.

NICOTERA. Chiedo di parlare.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

MINISTRO DELLE FINANZE. Come ministro delle finanze ho il dovere di esporre alla Camera delle osservazioni, le quali, più che lo slancio generoso dell'animo, mi obbligano a seguire i calcoli freddi e prudenti della ragione.

Signori, io vi prego di considerare in tutto il loro complesso gli effetti finanziari della legge che si sta discutendo.

Non si tratta più dell'onere finanziario, che derivava dalla legge del 1876, ma si tratta di una gravanza molto maggiore, a cagione della misura e della durata dei sussidi; dappoichè è agevole osservare che i militari feriti e mutilati, di cui si parla nell'articolo 1 di questo progetto di legge, non godranno più del sussidio sul fondo delle 200,000 lire, che era stato accordato con la legge del 1876, ma, acquistando diritto ad una vera e propria pensione in base alle tabelle annesse alla legge del 1865, porteranno un aggravio sul bilancio generale dello Stato al capitolo del debito vitalizio.

Io non potrei indicare con precisione a qual somma ascenda questa nuova gravanza che si porta al debito vitalizio generale dello Stato; credo però di non andare errato affermando che non potrà essere minore di un 20 o 30 mila lire all'anno.

Abbiamo dunque questo primo elemento di maggiore gravanza; vale a dire, abbiamo un aumento sul debito vitalizio generale, il quale poi si converte in un corrispondente aumento indiretto del fondo delle 200,000 lire.

Oltre a ciò vi è l'onere diretto che la proposta di legge formulata dalla Commissione aggiunge al bilancio, cioè un maggior dispendio di 150,000 lire; 75,000 che si aggiungono con l'articolo 6, ora diventato 7, dove si stabilisce una somma complessiva di 275,000 invece di 200,000 lire; e altre lire 75,000 indicate nell'articolo 7, ora 8, per sussidi alla bassa forza.

Di sorta, che la misura dell'onere della finanza si accresce da una parte di una somma di 20 a 30 mila lire che si aggiunge al debito vitalizio; e dall'altra parte di un aumento di 150,000 lire, ripartite nel modo che ho detto, sullo stanziamento anteriore.

Ciò riguardo alla misura; ma vi è ancora un'altra sostanziale modificazione alla legge del 1876, in ordine alla durata di questo onere finanziario; imperocchè, mentre per la legge del 1876 le quote di pensione che si spegnevano per la morte degli assegnatari ricadevano a beneficio della finanza, al contrario, con la legge che si sta ora discutendo, queste quote non si estingueranno mai più a favore dell'erario, ma costituiranno un fondo quasi permanente, il quale è destinato a sussidiare altri militari

feriti o mutilati che non fossero compresi nella prima repartizione, o a sussidiare quei feriti o mutilati che venissero a cadere in istato di povertà, e si trovassero perciò nelle condizioni volute dalla legge per aver diritto, sia a pensione, sia a sussidio.

Per queste ragioni, vede bene la Camera che il desiderio molto lodevole, dell'onorevole Nicotera è in gran parte soddisfatto; imperocchè lo stanziamento delle 200,000 lire, non solamente è accresciuto delle 150,000 proposte dalla Commissione, ma è accresciuto in via indiretta di quella parte di cui si sgrava il fondo dei sussidi e di cui si accresce il debito vitalizio, dando a quest'onere dello Stato il carattere della quasi perpetuità.

Io quindi pregherei l'onorevole Nicotera di non volere insistere nella sua proposta, la quale potrebbe rendere vieppiù difficile la sanzione di questa legge, che certamente sta molto a cuore alla Camera; e lo pregherei di rivolgere un po' la sua attenzione, alle strettezze del nostro bilancio. Le considerazioni che ho presentate alla Camera non sono meno importanti di quelle che possono avere ispirato l'animo dell'onorevole proponente; ed io vi invito, o signori, a riflettere qual è la condizione dei contribuenti, e qual è la situazione del nostro bilancio.

Con mio molto rammarico adunque non posso aderire al desiderio dell'onorevole Nicotera. E tanto più devo insistere in queste mie osservazioni, inquantochè siamo alla vigilia di una discussione finanziaria. Mentre il paese attende ancora di sapere quali sono le nostre condizioni finanziarie, mentre i contribuenti attendono sollievo, facciamo in modo, o signori, che le maggiori spese, le spese fuori bilancio, le spese non previste fino ad ora, sieno ristrette nei più angusti confini possibili. Io faccio alla Camera, per parte mia, questa vivissima raccomandazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare.

NICOTERA. Se io secondassi uno slancio generoso, non mi limiterei a fare la proposta che ho fatta, ma ne farei una di un'importanza ben maggiore. Io non so spiegarmi la ragione delle opposizioni. Quando la nazione paga le pensioni a tutti coloro che hanno servito i passati Governi, a tutti i propri carnefici (Bravo! Bene! *a sinistra*), non può, senza ingiustizia manifesta, per poche centinaia di migliaia di lire, pagate non come pensione, ma per dare il solo pane a coloro che l'hanno servita, negar loro anche questo unico sussidio. (*Benissimo!*)

Per far comprendere alla Camera la gravità di questa questione a me basta ricordare in che modo

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

il fondo si ripartisca. Ciò che attualmente si paga, corrisponde ad un terzo delle pensioni che si pagano agli ufficiali dell'esercito. E vuol sapere la Camera a quanto si riduce? I sotto-tenenti di prima classe hanno 90 centesimi al giorno, ed i sottotenenti di seconda ne hanno 70. Io vi domando, o signori, s'egli è permesso di dare ad uomini che hanno servito il proprio paese in momenti difficili, ad uomini che hanno esposto molte volte la loro vita, ad uomini che sono stati feriti e mutilati, io vi domando, s'egli è permesso di trattarli al di sotto di quel che un signore qualunque tratta il proprio servitore? Francamente io dico: val meglio non dar loro nulla anzichè umiliarli. (*Bravo!*)

Eppoi a quanto si riduce l'aumento?

L'aumento si riduce a 125,000 lire, sulla prima cifra e 25,000 sulla seconda: totale 150,000 lire. Onorevole ministro delle finanze, s'ella crede di salvare le finanze dello Stato con 150,000 lire, per verità siamo ridotti a mal partito!

Se si trattasse di trovare solo 150,000 lire di economia su tutti i bilanci dei vari Ministeri, io credo che la cosa non dovrebbe presentare gravi difficoltà.

Non aggiungo altro, perchè a me pare di offendere il decoro, la dignità di quelli stessi, ai quali vogliamo venire in soccorso.

Ad ogni modo io mantengo la mia proposta, nella speranza che la maggioranza della Camera la trovi giusta.

BERTOLÈ-VIALE. Giacchè la Camera ha approvato la proposta sospensiva dell'articolo 4 diventato 5, io mi permetto di dare un suggerimento alla Commissione. Non so se lo accetterà, ma io lo faccio a fin di bene.

Io ho combattuto quell'emendamento e vi voterò sempre contro, ma vorrei fare osservare come nel contesto stesso dell'articolo 6 della legge si possa trovare il modo di dare delle ricompense a coloro di cui la Commissione si dà pensiero.

Quantunque quell'articolo già sia votato, siccome egli si collega coll'articolo 6, io faccio osservare alla Camera che nell'articolo 6 è detto: « A titolo di ricompensa nazionale è accordato un assegno annuo vitalizio:

« a) Ai cittadini e alle vedove ed agli orfani dei cittadini che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3, e non possono comprovare il regolare arruolamento, o la regolare investitura di grado per parte di uno dei Governi nazionali a senso dell'articolo 4. »

Dunque vede la Camera che la Commissione del 1876 si era dato pensiero anche di questo e seriamente. Essa però non aveva voluto ferire il princi-

pio che regge la legislazione sulle pensioni militari, cioè quello di non riconoscere gradi, che non siano stati dati da un Governo nazionale, come stabiliscono tutte le legislazioni del mondo.

A me pare pertanto, che la Commissione, la quale deve riformare, o per lo meno ancora meditare sul testo dell'articolo 5, potrebbe benissimo introdurre un articolo aggiuntivo, il quale chiarisse come coloro, i quali non hanno avuto un grado da un Governo regolare, ma che pure hanno effettivamente esercitato un grado, s'intendano compresi negli effetti di quest'articolo 5, e debba esser concesso loro un assegno corrispondente al grado che effettivamente esercitarono. (*Bravo!*) In tal modo la ricompensa sarà data, e non sarà ferito un principio che io credo vitale per ogni Governo. (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. Allora forse converrebbe (se la Commissione accettasse il suggerimento dell'onorevole Bertolè-Viale) aspettare a votare lo stanziamento di quest'articolo 6, divenuto 7, che la Commissione stessa ne abbia studiata la formula, perchè in tal caso non basterebbero forse più nè le 275,000 lire, nè le 400,000 proposte dall'onorevole Nicotera.

BERTOLÈ-VIALE. Sì, basterebbero.

NICOTERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

NICOTERA. Se la Camera crede di sospendere, faccia pure; ma io penso che l'una cosa non abbia nulla a che fare coll'altra. Poichè, se è ammesso il principio dell'onorevole Bertolè Viale, non muterà per questo il bisogno dell'aumento.

Osservo poi che, se io ho trovata tanta resistenza nell'onorevole ministro delle finanze per lo aumento delle 150,000 lire, ne troveremmo una maggiore, se la somma fosse anche di più aumentata.

Quindi io pregherei l'onorevole presidente di lasciare che la Camera accetti, o respinga, la mia proposta, e non la si pregiudichi colla speranza di aumentare la cifra.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

COSTANTINI, relatore. Incomincio dal ringraziare l'onorevole Bertolè-Viale per la sollecitudine che dimostra in favore di quegli interessi, che anche a noi sono molto a cuore.

Credo però che non sia necessario di accettare il suo suggerimento, inquantochè se i feriti di Mentana dovessero essere trattati in base alle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge vigente che diventerà 6 nella nuova legge, non vi sarebbe bisogno di una innovazione legislativa. La questione che abbiamo sollevato coll'articolo 3 diventato 4, non è risolta dalle disposizioni, dai principii contenuti nell'articolo 5 diventato 6.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

In conseguenza non mi pare opportuno accettare il benevolo suggerimento che ci dava l'onorevole Bertolè-Viale, di sospendere, cioè, la discussione di quest'articolo per connetterne il concetto con quanto è disposto nel precedente articolo 4.

Risponde ora all'onorevole ministro delle finanze, riguardo all'aumento dell'assegno domandato dall'onorevole Nicotera.

L'onorevole ministro delle finanze preoccupato dalla portata finanziaria di questo progetto, ha sottilmente osservato che esso aggrava in tre modi le nostre finanze: 1° coll'aumento dell'onere diretto per lire 150,000; 2° coll'aumento del debito vitalizio, per i feriti di 3ª categoria che collocati fin qui sul fondo dell'assegno vitalizio, passeranno quindi innanzi a carico del bilancio generale dello Stato; 3° per la maggior durata dell'impegno del bilancio in dipendenza della disposizione dell'articolo 13.

Io non posso dal canto mio che ammettere questa posizione di fatto, rilevata dall'onorevole ministro.

Osservo nondimeno che egli ha in qualche modo, forse per mancanza di dati positivi, esagerata l'importanza dell'aumento del debito vitalizio; imperocchè mi pare aver udito che secondo lui quest'aumento dovrebbe oscillare fra le 20 o le 30 mila lire.

Dai calcoli che io ho fatto mi risulta invece che quest'aumento non potrebbe ragionevolmente presumersi maggiore delle lire 18,000. È d'uopo inoltre osservare che l'onere imposto al bilancio dello Stato dalla legge del 1876 non è poi così grave come potrebbe a prima vista suporsi.

Io ho qui un elenco generale di tutte le pensioni liquidate in base degli articoli 3 e 4 della legge vigente. Esse non oltrepassano la somma di lire 57,230 99, alle quali aggiunto l'assegno annuale di lire 200,000, apparisce chiaramente che il carico apportato da questa legge al pubblico erario non è poi tale da doverne essere in pensiero.

A tutto ciò si aggiunga che questo onere è essenzialmente temporaneo, andando gradatamente ad estinguersi in non lungo volgere di tempo.

In conseguenza, per grave che sia la condizione del pubblico erario, mi pare che l'onorevole ministro delle finanze non debba soverchiamente preoccuparsi degli effetti di questa riforma.

Ma non basta: questa è una considerazione d'ordine generale; bisogna pigliare, come si dice, il toro per le corna e discutere la proposta d'aumento in se stessa; vale a dire dobbiamo renderci esattamente conto della condizione di cose che abbiamo fatto con la legge del 1876.

Io dirò francamente, o signori, alla Camera un'opinione che ho avuto occasione di manifestare più volte nella discussione di questa legge, sia in seno

della Commissione, sia altrimenti. A me sarebbe parso assai ragionevole il limitare l'effetto della legge del 1876 alla contemplazione dei feriti (questa è un'opinione mia personale, bene inteso) senza stabilire il principio dell'assegno vitalizio, che doveva essere evidentemente un principio pericoloso, in quanto che la somma di lire 200,000 era fissata senza alcun calcolo preventivo, e sopra induzioni assolutamente ipotetiche.

Ma la Camera nel 1876 credette di entrare in un altro ordine d'idee; ed oltre all'aver riconosciuto il grado per tutti, oltre all'aver ammesso i feriti al beneficio della pensione, dispose la somma di lire 200,000 da distribuirsi a titolo di ricompensa nazionale, quale assegno vitalizio, a tutti coloro che, entro certe determinate condizioni, potessero avervi diritto.

Ora che cosa è accaduto, o signori? È accaduto quello che ragionevolmente doveva accadere. Il numero di costoro è sì grande, che sebbene la Commissione esecutiva abbia proceduto con molta severità, è risultato nondimeno che il fondo di 200,000 lire non rappresenta che il terzo appena degli assegni nominali che furono concessuti. E questi assegni nominali (è bene che la Camera lo sappia) sono eguali al *minimum* integrale della pensione stabilita dalle tabelle annesse alla legge del 1865 per coloro, che oltre alle campagne del 1848 e 1849 presero parte alle campagne successive, o almeno ad una di esse; ed a $\frac{4}{5}$ della pensione per coloro che non presero parte che alle campagne del 1848 e 1849.

Ora dalla liquidazione risulta che il fondo di lire 200,000 non corrisponde che al 34 30 per cento di questi assegni nominali; sicchè ne risulta la seguente posizione di fatto: sottotenente di prima classe, 343 lire annue; sottotenente di seconda classe, lire 274 40; tenente di prima classe, lire 385 57; tenente di seconda classe, lire 308 70; capitano di prima, lire 651 70; capitano di seconda, lire 521 36; e così di seguito, fino al tenente colonnello di prima classe, che non ha che lire 1029.

Ora io credo, o signori, che sarebbe stato prudente di non ammettere *ab initio* il principio dell'assegno vitalizio, limitando il beneficio materiale della legge alla considerazione dei feriti; ma, dal momento che si è proceduto altrimenti, dal momento che si è voluto stabilire il principio dell'assegno, esso, o signori, deve essere proporzionato non solo ai meriti e ai bisogni di chi lo invoca, ma anche alla dignità della nazione che lo concede!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alvisi.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

ALVISI. L'onorevole ministro delle finanze non ha forse letta la discussione che nacque nella Camera precisamente quando si trattava di questo disegno di legge, che fu da me iniziato e da molti dei nostri colleghi condotto fino alla sua approvazione. Questo disegno di legge si era limitato, nella sua origine, ai soli combattenti delle battaglie del 1848 e del 1849 nelle eroiche difese di Venezia e di Roma. La Camera, con uno slancio che la onora, volle comprendere in quella legge tutti coloro che avevano pugnato per la libertà della patria, nelle altre provincie d'Italia. Quindi la somma primitiva fu stabilita dal ministro delle finanze soltanto secondo il numero presunto degli ufficiali, che nelle guerre del 1848 e 1849 tentarono di liberare dalla servitù le provincie ultime annesse all'Italia, cioè quelle di Venezia e di Roma.

Quando la Camera col suo emendamento estese questa legge a tutti quelli che soffrirono per la indipendenza e per la libertà della patria, allora divenne una imprescindibile necessità l'ampliamento del fondo destinato come sussidio, nelle misere condizioni, ai più poveri fra gli ufficiali già riconosciuti nei loro gradi, e perciò con diritto a pensione. Diffatti l'onorevole Depretis nel fissare questa somma di lire 200,000, non la pose come ultimo limite a cui dovesse arrivare il ministro delle finanze dopo accettato l'emendamento, ma lasciò sperare che quando la Commissione esaminatrice dei titoli avesse trovato che il numero dei poveri fosse maggiore di quanto si era preveduto, allora anche la finanza avrebbe allargato la misura del suo sussidio.

Ora, essendosi verificato, come ha detto benissimo l'onorevole relatore, che il numero dei richiedenti è immensamente cresciuto, ne viene la conseguenza che la somma stanziata preventivamente deve essere aumentata in proporzione.

Il ministro vede che pur raddoppiando il sussidio si viene ad ammettere una sovvenzione vitalizia molto minore di quella, cui darebbe diritto il grado che è già riconosciuto per legge.

Mi fa meraviglia poi che il ministro delle finanze affermi di non poter trovare nel suo bilancio il modo di sopperire a 200 mila lire di aumento complessivo. Bastano le diminuzioni portate dai pensionati civili e militari che muoiono annualmente, per offrire un margine più che sufficiente a pagare questa maggior somma, in quanto che le pensioni, per l'inevitabile tributo che si paga, scemano ogni anno di oltre 200 mila lire.

Quindi io credo che senza alterare il bilancio della spesa si possa iscrivere la maggior cifra di lire 200 mila al capitolo del bilancio che s'intitola delle

pensioni, per le quali si spendono circa 60 milioni, erogati, per quasi la metà, nelle pensioni non sempre giustificate dei militari.

Dopo la evidenza di questi argomenti, il ministro delle finanze non insisterà sul suo voto negativo essendo ormai persuaso che non sarebbe seguito dalla Camera.

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo di parlare.

È ben vero ciò che ha detto l'onorevole Alvisi, cioè che allorquando fu stanziata la somma di lire 200,000 il progetto di legge contemplava una categoria sola di questi militari, e non si estendeva nel modo che fa la legge che è ora in discussione avanti alla Camera. Ma è vero altresì che si accresce ora lo stanziamento delle 200,000 lire, e non solo si accresce in modo diretto per le lire 150,000 che si aggiungono, ma anche in modo indiretto per una parte dell'onere che cadeva prima sul fondo dei sussidi, e che ora va a gravare il fondo del debito vitalizio generale.

D'altronde, io prego la Camera ad osservare che sugli effetti finanziari di questa legge vi sono ancora delle incognite, poichè, per esempio, io non so ancora quale sarà la risoluzione della Camera sulla questione promossa dall'onorevole Bertolè-Viale e dall'onorevole relatore della Commissione.

Sarà accettato o no il concetto della Commissione di accordare pensione ai feriti di Mentana in ragione del grado di cui erano effettivamente investiti? Oppure sarà accettato il concetto dell'onorevole Bertolè-Viale di considerare i feriti di Mentana qualunque fosse stato il loro grado, in qualunque modo avessero militato, come semplici soldati?

Secondo che si adotti l'uno o l'altro concetto l'effetto finanziario, come la Camera ben vede, è diverso. Ed io non potrei in questo momento accettare così di cuore leggiero un aumento senza sapere con piena cognizione di causa quali altri aumenti provengano da altre vie indirette a carico del bilancio.

Fu ancora proposto un articolo 3 *bis* sottoscritto da molti onorevoli deputati, secondo il quale si darebbe forza retroattiva alla legge del 1865, perchè si propone di applicare la tariffa delle pensioni militari portate da questa legge anche ai militari collocati a riposo sotto l'influenza della legge del 1850.

Quest'articolo non è ancora venuto in discussione davanti alla Camera, ed io non so se verrà in discussione, ignoro se sia stato ritirato, ignoro se, ove fosse ritirato, si intendesse sostituirvi l'ordine del giorno che è stato or ora distribuito, e che è firmato da altri onorevoli deputati.

Ora, se per avventura la Camera desse il suo favorevole suffragio a quest'articolo 3 *bis*, è bene

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

che si sappia che il bilancio dello Stato verrebbe ad essere gravato di una somma di 665,000 lire all'anno di più; ed in questa eventualità io non posso oggi aderire ad un aumento del fondo delle 275,000 lire.

La situazione è tale da richiedere che le cose siano vedute chiaramente.

Se per avventura fosse deliberato dalla Camera che ai feriti di Mentana non si debba pensione corrispondente ai gradi di ufficiali di cui erano rivestiti, e se per avventura fosse abbandonata la proposta dell'articolo 3 *bis*, allora forse si potrebbe aderire, se non in tutto, almeno in parte, al generoso e nobile desiderio così eloquentemente espresso dall'onorevole Nicotera e dagli altri oratori che hanno fatto eco alle sue parole; sebbene anche in questo caso io spero che l'onorevole Nicotera vorrà restringere di alquanto la sua proposta delle 150,000 lire di aumento.

Nelle condizioni odierne io non potrei francamente assumere alcuna responsabilità in ordine ad una questione non ancora ben chiarita e ben definita nei vari suoi elementi. E però, se la Camera dà, come io mi auguro, un certo peso alle mie parole, io la pregherei di voler consentire che anche questa proposta dell'aumento del fondo fatta dall'onorevole Nicotera, sia rinviata alla Commissione per ulteriore esame...

PISSAVINI. (*Della Commissione*) Domando di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE... da farsi coordinatamente ad altre parti di questa medesima legge, che producono un onere anche maggiore sulle finanze dello Stato.

NICOTERA. L'onorevole ministro delle finanze ha dovuto accorgersi che quando l'onorevole presidente della Camera proponeva il differimento a domani, affinché dalla Commissione si fosse esaminata prima la questione proposta dall'onorevole Bertolè-Viale, io non vi aveva aderito, perchè temeva una conseguenza più pericolosa per il bilancio delle finanze, cioè un aumento.

Non si parli però di diminuzione, poichè dichiaro che resto fermo alla cifra che ho proposta.

Però, siccome il ministro ha dichiarato che egli vuol vedere chiaramente nella questione, ed io desidero che la cosa si risolva d'accordo con lui, così non incontro veruna difficoltà a rimandare a domani questa questione; tanto più che la Commissione è chiamata a riferire sopra un'altra questione, e che forse ve ne sarà una terza; anzi vi sarà certamente quella dell'aumento di 25 mila lire sulle 75 mila destinate alla bassa forza.

Desidero che la Commissione si metta d'accordo

col ministro e venga alla Camera con una proposta concreta. Dichiaro però all'onorevole ministro delle finanze che diminuzioni di cifra io non ne accetto; su ciò lo prego di considerare la posizione che è fatta a questi disgraziati. Egli faccia il calcolo, come l'ho fatto io, e vedrà che anche con l'aumento di 150,000 lire, noi siamo ben lontani da quello che si pagherebbe per pensione. Infatti la proporzione è appena del terzo di quello che si paga come pensione agli ufficiali, che hanno servito nell'esercito regolare.

PISSAVINI. Io dirò solo una cosa, ed è che la Commissione accetta che le sia rimessa la proposta dell'onorevole Nicotera; e prende impegno di riferirne nella giornata di domani. Inoltre, se sarà d'uopo, chiamerà nel suo seno l'onorevole ministro delle finanze...

Voce. Anzi lo deve.

PISSAVINI... sperando di convincerlo ad aderire alla proposta dell'onorevole Nicotera.

PRESIDENTE. Intanto per andare avanti mi pare che si potrebbe votare l'articolo, salvo lo stanziamento.

Rileggo l'articolo:

« Per l'applicazione dell'articolo precedente viene fissata la somma complessiva di lire (la cifra si porrà domani), la quale sarà iscritta nel bilancio passivo del Ministero delle finanze.

« La ripartizione di detta somma in altrettanti assegni vitalizi sarà fatta dalla Commissione, di che all'articolo 1.

« Le quote di assegno vitalizio stabilite per ogni singolo individuo saranno invariabili vita naturale durante; ed ogni anno il ministro delle finanze provvederà ad inscrivere nel suo bilancio passivo la somma necessaria per far fronte agli assegni originariamente accordati, ed a quelli che la Commissione permanente abbia concesso, in seguito all'avvenuta morte di qualche assegnatario a termini dell'articolo 10.

« Coloro che per qualsiasi titolo godono di altro emolumento sul bilancio dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni saranno ammessi a fruire degli assegni vitalizi, contemplati alla lettera b) del precedente articolo 5, nel solo caso di differenza in meno fra l'emolumento di cui fruiscono e quello che loro sarebbe assegnato dalla legge attuale, per la quota della differenza stessa. »

* Coloro che approvano l'articolo 6, diventato 7, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Articolo 7, diventato 8:

« È concesso un fondo speciale di annue lire 75,000, per provvedere eziandio di assegno vitalizio i sott'ufficiali, caporali e soldati, che, potendo com-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

provare d'aver servito con regolare arruolamento nei corpi combattenti sotto i Governi nazionali del 1848 e 1849, e di aver sofferto condanna di prigionia od esilio, in conseguenza del prestato servizio militare, si trovino privi di mezzi di sussistenza e soddisfacciano alle condizioni seguenti:

« a) non abbiano servito posteriormente alcuno dei Governi restaurati;

« b) non siansi resi indegni per fatti criminosi o disonoranti;

« c) essendo emigrati ed abili al servizio, e non impediti da ostacoli insuperabili, siansi presentati a prendere servizio nelle successive guerre per l'indipendenza italiana;

« d) trovandosi sul luogo, ove si organizzavano forze militari per l'indipendenza nazionale, abbiano ripreso servizio, salvo i casi di dispensa, di cui alla precedente lettera c. »

A questo articolo la Commissione propone che dopo le parole del primo capoverso « e di aver sofferto » si cancellino le parole « condanna di ». Insomma la Commissione vuole che abbiano sofferto effettivamente la prigionia. Propone poi di aggiungere nel capoverso a) dopo le parole « non abbiano » queste altre: « di propria volontà » e ciò perchè i soldati che furono costretti a servire dai Governi stranieri, possano anch'essi avere la pensione.

A questo stesso articolo è proposto un altro emendamento dall'onorevole Nicotera, perchè lo stanziamento di lire 75,000, sia elevato a 100,000 lire.

Per ciò che fu detto per l'articolo precedente rimanderemo il determinarne la cifra fino a dopo conosciuti i nuovi studi fatti dalla Commissione, che riferirà domani.

GUALA. Domando di parlare sull'articolo.

PRESIDENTE. Un momento. Dunque per ora su questo articolo non sono proposti che i due emendamenti della Commissione, dei quali ho dato lettura, e che sono concordati col Ministero.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guala.

GUALA. Quest'articolo che contempla il beneficio, di cui stiamo discutendo, estensibile ai caporali, sott'ufficiali e soldati, che hanno servito sotto i Governi nazionali del 1848 e 1849, chiama la mia attenzione sopra un fatto congenere.

Io intendo di dire che questo beneficio dovrebbe applicarsi per ragione di equità anche agli altri sott'ufficiali e soldati, che hanno combattuto le altre battaglie dell'indipendenza nazionale, e che si trovano in condizioni miserrime.

Io ho qui dinanzi le carte che posso sottoporre all'apprezzamento della Commissione e di chiunque

voglia esaminarle, che riguardano due bassi ufficiali, dei quali uno ha servito dal 1853 al 1873 cioè 20 anni di seguito, con due campagne; l'altro ha servito dal 1856 al 1876, cioè a dire 20 anni, come il primo, con tre campagne e relative medaglie commemorative. Or bene, questi sott'ufficiali quantunque congedati, l'uno sergente e l'altro furiere d'amministrazione, non hanno nessun mezzo di sostentamento, e sapete dove si trovano? Al ricovero di mendicizia della mia città nativa! Io vi domando, signori, se sia giusto che alcuni i quali hanno combattuto una o due battaglie della indipendenza nazionale come volontari, con slancio patriottico, certamente molto stimabile, debbano avere una preferenza su coloro che furono chiamati al servizio ordinario sotto le armi e che vi rimasero 20 anni; non due o tre anni soltanto...

Una voce. Ventiquattro ore...

GUALA. Torna anche meglio al mio argomento il dire che alcuni vi rimasero anche meno di un anno. Ebbene, io dico: vi par giusto che quelli, dopo aver servito 20 anni, ed aver sparso il loro sangue in più di una battaglia nazionale, abbiano a vivere al ricovero di mendicizia, affidati alla misericordia pubblica, e invece gli altri, perchè si trovavano in una condizione diversa, ma molto più favorevole, sebbene sempre, come ripeto, stimabilissima, debbano ottenere un sussidio?

Io prego l'onorevole Nicotera, il quale, momenti sono, dimostrava, a proposito di coloro che sono contemplati e nel precedente ed in quest'articolo, slanci così giusti, così generosi e così patriottici, a volermi confortare della sua autorevole assistenza in questa circostanza, perchè, ripeto, ai soldati, ai caporali ed ai bassi ufficiali, i quali dimostrino di avere militato e combattuto, e sofferto per le patrie battaglie arruolati nell'esercito nazionale, e che oggi si trovano nelle condizioni in cui sono coloro a cui accenno, e di cui tengo le carte con me, questo beneficio dico, sia esteso anche a loro, altrimenti mi pare proprio che la Camera stia commettendo un'ingiustizia, accordando privilegi agli uni a danno degli altri, quantunque e gli uni e gli altri sieno egualmente patrioti, egualmente benemeriti in faccia al paese. (Bravo! Bene! *a destra*)

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

COSTANTINI, relatore. Se ci fossero altri che intendessero di parlare su quest'articolo, io potrei rispondere in ultimo.

Voci. Non vi sono altri!

COSTANTINI, relatore. Allora risponderò alle osservazioni fatte dall'onorevole Guala.

L'onorevole Guala ha istituito, se non erro, un

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

argomento di analogia, e su questo ha richiamata l'attenzione della Commissione e della Camera. Egli dice: se voi vi preoccupate, colla disposizione di quest'articolo, degli uomini di bassa forza degli eserciti che servirono i Governi nazionali del 1848 e 1849, dovete sapere che vi sono altresì uomini di bassa forza dell'esercito regolare sardo, i quali versano in condizioni non meno tristi di quelle a cui intendete di provvedere con questa disposizione di legge.

Io dichiaro innanzitutto all'onorevole Guala che non mi dissimulo nè mi sono mai dissimulata la gravità di questa considerazione, fatta così in astratto. Ma non mi pare però di potersi istituire in modo assoluto quest'argomento di analogia.

Innanzitutto bisogna considerare che l'esercito regolare era sotto il regime di leggi speciali, che certo non proteggevano gli uomini di bassa forza degli eserciti da noi contemplati.

Ammetto benissimo che non tutti avranno potuto fruire dei benefici di quelle leggi, ma non vedo che cosa vorrebbe inferire da ciò.

Naturalmente le leggi stabiliscono delle norme generali; coloro che se ne possono giovare, se ne giovano; e non si può pretendere che provvedano a tutti i singoli bisogni, a tutti i casi possibili.

La legge degli Stati sardi del 7 febbraio 1850 istituiva la pensione pel doppio titolo della ferita o infermità contratta in servizio o dell'anzianità.

Che se per avventura vi sono di coloro che non poterono invocarne in alcun modo il beneficio, sarà questa una circostanza dispiacevole per loro, ma che non può determinare una speciale disposizione di legge.

Invece gli uomini di bassa forza degli eserciti del 1848 e 1849 si trovano in una condizione diversissima; non v'ha alcuna legge che provveda ai loro casi, la loro condizione non è stata mai presa in considerazione alcuna.

Ed è ben da notare che non pochi fra essi non solamente prestarono i loro servizi e sparsero non raramente il proprio sangue, ma pel fatto istesso di essersi levati in armi contro i tiranni della patria loro, furono dai Governi restaurati sottoposti a gravi pene.

Ora noi ravvisiamo appunto nella pena subita per causa del servizio quasi un elemento di continuità del servizio medesimo. Ravvisiamo nel fatto della prigionia o dello esilio sofferto da questi uomini quasi un'efficienza morale di quell'anzianità di servizio, che appunto le antiche leggi e la legge vigente contemplano come condizione al conseguimento della pensione.

Dunque non mi pare che regga in modo assoluto

l'argomento d'analogia, che ha recato in mezzo l'onorevole Guala.

D'altra parte non bisogna prescindere dalla considerazione dei fatti, che richiamarono l'attenzione della Commissione.

Molti di questi uomini, in conseguenza del servizio militare prestato e delle persecuzioni susseguite, videro disperso completamente il loro patrimonio, ed oggi vivono in condizioni di assoluta povertà.

Ora si domanda: essendosi ammesso con la legge del 1876 il principio di sovvenire in qualche modo, con l'assegno vitalizio, alle necessità più stringenti degli ufficiali, volete voi escludere interamente da questo beneficio gli uomini di bassa forza? Ma questa sarebbe una patente ingiustizia, che ha, appunto per ciò, richiamato l'attenzione di molti. Io ho qui un fascio di petizioni appunto di persone le quali dicono: ma voi concedeste un vantaggio agli ufficiali, che generalmente hanno meno bisogno di noi; perchè volete escludere noi, che abbiamo combattuto al pari di loro e spesso con maggiori pericoli e più gravi danni?

Come vedete dunque, o signori, è la conseguenza logica dei principii stabiliti con la legge del 1876, che oggi obbliga la Camera ad approvare la proposta che noi ci siamo onorati di farvi.

PRESIDENTE. L'onorevole Guala ha facoltà di parlare.

GUALA. L'onorevole Costantini, pur non riconoscendo la gravità della proposta che io ho fatta al fine di mettere nella stessa condizione di trattamento i soldati e i bass'ufficiali che hanno militato e combattuto sotto le bandiere del re, nella stessa condizione, dico, di coloro che hanno militato e combattuto sotto le bandiere di altro capitano, sia pur illustre, sia pure benemerito del paese, ma certo non più illustre, non più benemerito di Vittorio Emanuele II, l'onorevole Costantini, dico, pur non riconoscendo la gravità della sollevata questione, mi dice; è un argomento d'analogia che non regge, imperocchè quelli patrocinati dal deputato Guala andavano a combattere in virtù di leggi sulla leva; questi patrocinati dalla Commissione si trovavano sui campi di battaglia come volontari.

COSTANTINI. Domando di parlare.

GUALA. Il suo argomento sostanzialmente è questo.

Ora, o signori, se realmente ci è analogia fra le condizioni, che io trovo ben disparate, l'analogia milita in favore della tesi che io sostengo: imperocchè questi soldati, di cui mi faccio patrocinatore, che hanno militato e combattuto per anni ed anni, ed i due di cui ho parlato, per 20 anni, sotto le bandiere dell'esercito regolare del Re, allora di Sar-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

degnà, hanno, prima di tutto, non il demerito di non essere accorsi a combattere volontariamente, giacchè nessuno di noi è in condizione di sapere se costoro, liberi dalla leva, non sarebbero pure accorsi in qualunque delle parti d'Italia dove si combatteva per l'indipendenza del nostro paese. In secondo luogo poi hanno, relativamente a questi altri di cui ci stiamo generosamente occupando, quest'altro privilegio, che i miei patrocinati hanno per loro 20 anni e più di servizio, mentre coloro, per i quali giustamente pure, si occupa la Camera, possono avere non solamente poco meno di due anni, ma forse pochi giorni, quei pochi giorni soltanto in cui fervettero le lotte per l'indipendenza nazionale.

Ora, o signori, quando dall'una e dall'altra parte c'è uguale generosità, perchè creare una disparità di trattamento?

Si dice: ma questi erano obbligati, e quelli no; e chi di noi sa, ripeto, che, se essi non fossero stati obbligati a servire nell'esercito regolare, non avrebbero fatto altrettanto?

Dunque perchè questi soldati pagarono col sacrificio di se stessi, colla devozione al paese e colla disciplina, militando per tanti anni, il loro tributo alla patria indipendenza, questi saranno meno ben trattati di quegli altri i quali, con pochi giorni di entusiasmo, e, sia pure, di gloria, che si meritano combattendo per il paese, si sarebbero meritato un trattamento economico diverso. Bisogna che voi consideriate, o signori, che anche quelli oggi si trovano a soffrire nella miseria, raccolti nei pubblici ospizi della misericordia; dico, soffrono nella miseria, perchè i 20 anni di forza, di gioventù, che avrebbero potuto usare per formarsi una posizione sociale, dovettero passarli sotto le bandiere a militare pel paese.

Signori, mi pare proprio che noi si stia commettendo un'ingiustizia, e io richiamo l'onorevole Costantini al suo concetto di generosità, quando egli disse, con molta imparzialità, che in realtà la questione, che io aveva sollevata, era molto grave; e spero che la Commissione vorrà, nel riprendere in esame questo articolo di legge, mettere una frase la quale includa anche la mia proposta, che io non concreto oggi, ma che aspetto a fare domani, qualora la Commissione non avesse messo una parola la quale estenda il beneficio a quelli di cui ho parlato.

FABRIZI NICOLA. (*Della Commissione*) Io credo che l'onorevole Guala sia uscito completamente dal significato di questo articolo; il quale non dà una pensione, un assegno a coloro che hanno servito i Governi del 1848-49 come soldati o come bassi uf-

ficiali, ma contempla solamente coloro che furono esiliati o carcerati.

Mi trovi, onorevole Guala, alcuni individui, che in qualunque altro esercito si sieno trovati in queste ultime condizioni e naturalmente saranno ammessi a godere dei benefizi che questa legge accorda.

Se questi militari di cui si occupa l'onorevole Guala, si trovano nella miseria, vi si trovano per le condizioni generali della società, per le quali ci possono essere tanti altri che non hanno servito nell'esercito. Essi sono nella miseria per una causa molto ben diversa di quella per cui vi si trovano coloro di cui oggi noi ci occupiamo. Questi furono per 20 e forse più anni perseguitati, dovettero sottostare a mille privazioni, ed ora sono nella miseria per aver perduto il mezzo di provvedere a se stessi per aver reso volontariamente un servizio.

Mi trovi l'onorevole Guala un esercito nel quale si dia la pensione a coloro che di esso hanno fatto parte; ei non potrà certamente indicarmelo. La condizione di coloro di cui ci occupiamo è affatto eccezionale: si tratta che molti di essi hanno passati i 20 anni, non nell'esercito, ma nelle carceri o nell'esilio, o nella miseria per aver perduto la loro posizione, dietro una persecuzione effettiva dei Governi restaurati.

COSTANTINI, relatore. Chiedo di parlare.

Io debbo una risposta all'onorevole Guala. Sarà stato difetto mio, non mi sarò espresso bene; ma mi pare che egli non abbia tradotto esattamente il mio pensiero.

Io non ho detto che gli uomini di bassa forza dell'antico esercito dovessero essere trattati disugualmente dagli altri, e meno bene perchè erano soldati di leva. Non ho detto questo: è la seconda volta che da quel lato della Camera viene questa osservazione al banco della Commissione. Ma noi non ci siamo mai preoccupati di questo, noi non abbiamo istituito delle differenze tra gli uomini che servirono volontariamente il paese e quelli che lo servirono per obbligo di leva. Queste differenze non ci sono passate neppure per l'anticamera del cervello. Creda l'onorevole Guala a questa franca e leale dichiarazione. Io ho detto che non mi pareva che l'argomento di analogia reggesse per questa peculiare considerazione, che cioè gli uomini di bassa forza dell'antico esercito erano sotto il regime di leggi speciali che provvedevano alle pensioni nei casi stabiliti, mentre per gli uomini di bassa forza degli eserciti di cui ci occupiamo, non v'è nessuna legge che provveda alla loro condizione. In Piemonte vi era la legge del 7 febbraio 1850. Questa legge accordava il diritto alla pensione o per il

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

titolo di ferite, o per il titolo di anzianità di servizio. Potrà essere accaduto benissimo che alcuni, che moltissimi anzi, non si sieno trovati nella condizione di goderne i benefizi; ma ciò, come ho accennato prima, non significa che questi uomini fossero interamente abbandonati a se stessi, che nessuna legge provvedesse ai loro bisogni, mentre i militi degli eserciti insurrezionali (diciamo francamente la parola) sono stati assolutamente dimenticati: nessuno mai si è occupato di loro!

Dirò di più che se l'argomento di analogia invocato dall'onorevole Guala dovesse valere, aprirebbe per avventura l'adito a nuove e infinite pretese.

Per esempio, abbiamo qui una petizione degli ufficiali dell'antico esercito toscano, i quali, a proposito della questione sollevata coll'aggiunta all'articolo 3 dall'onorevole Bertolè-Viale, dicono: ma se voi, oggi, in occasione di questa legge, applicate agli antichi ufficiali dell'esercito piemontese, che furono collocati a riposo prima della legge del 1865, se voi applicate a costoro la tabella annessa alla legge del 1865, noi reclamiamo anche per noi il medesimo trattamento.

Veda dunque l'onorevole Guala che entrando nell'ordine delle sue idee noi daremmo una estensione infinita a questa legge, la quale non ha che un obiettivo determinato e ristretto; e non solo sconvolgeremmo tutta la legislazione sulle pensioni militari, ma metteremmo in grave imbarazzo lo stesso erario dello Stato.

È per queste considerazioni che io mi sono opposto alla mozione che egli mette innanzi, pur tributando omaggio al generoso sentimento da cui promana.

GUALA. Domando di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Guala ha facoltà di parlare.

GUALA. Mi consenta la Camera di dire prima di tutto all'onorevole Costantini che proprio io avrò male inteso il valore, la portata del suo argomento, ma che in nessun modo volli far sfregio nè a lui nè all'onorevolissima Commissione, attribuendo loro un'opinione che non fosse, potrei dire parlamentare, perchè siamo in Parlamento, ma inaccettabile o non perfettamente discutibile, quando io aveva voluto dare al suo argomento un'applicazione per analogia.

L'onorevole Costantini mi dice ora essere diversa l'opinione che volle manifestare, ed io ripeto di non aver voluto menomamente far sfregio in modo alcuno alla sua opinione.

Ma, entrando nel merito della questione, mi sia permesso di rispondere agli onorevoli Fabrizi e

Costantini i quali sostengono la medesima tesi. Quanto all'argomento di analogia, io vi presento soldati che hanno combattuto e militato 20 anni di seguito per il paese, voi, invece, mi portate innanzi gente che può aver combattuto un giorno, può aver sofferto un mese di prigionia, un anno di esilio: ci sta il paragone? A questi ultimi non sarà una pensione che date, sarà un sussidio, ma date pur qualche cosa; ai primi nulla, e perchè? Perchè i primi furon costretti per leva a fare un lungo tirocinio di devozione alla patria, di sacrifici per il paese, e quindi non hanno nessun valore, nè veruna importanza i servizi da essi resi: agli altri che possono aver sofferto molto meno, solo perchè il loro sacrificio si chiama condanna del Governo borbonico, e, ripeto, condanna di un giorno, di un mese, di un anno forse di esilio...

CRISPI. Hanno sofferto dal 1849 al 1860.

GUALA... hanno un trattamento migliore.

Ma tutto ciò vi pare egli equo? Io ho fatto appello alla lealtà dell'onorevole Nicotera, faccio appello ora alla lealtà della Commissione e a quella dell'onorevole ministro della guerra, che è pure il tutore di tutti costoro, e vecchi e nuovi soldati, perchè si provveda per tutti... (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Non interrompano.

GUALA... e, aggiungo: se il provvedimento, che vien proposto, alla mia coscienza non suonasse come una ingiustizia, come una diversità di trattamento, non lo sosterrai.

Ma poichè mi vedo tanto combattuto, mentre sperava di ottenere che la Commissione volesse studiare la questione e discuterla domani, e vedendo che essa non vuole proprio saperne, neanche di prendere in considerazione la mia proposta, io la presento alla Camera con queste poche parole:

Propongo che all'articolo 7 ora 8, il quale dice: « è concesso un fondo speciale di annue lire 75,000 per provvedere eziandio di assegno vitalizio i sott'ufficiali, caporali e soldati, che potendo comprovare d'aver servito con regolare arruolamento nei corpi combattenti sotto i Governi nazionali del 1848 e 1849 e di avere sofferto condanna di prigionia, ecc. » si aggiunga: « e di avere militato e combattuto per le patrie battaglie nell'esercito nazionale, ecc. »

PRESIDENTE. L'onorevole Bertolè-Viale ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE. Indipendentemente dalla questione sollevata dall'onorevole Guala, la quale certamente prende un aspetto molto largo, io vorrei fare una interrogazione all'onorevole Commissione, anche stando alle spiegazioni date dall'onorevole Costantini. Io domanderei alla Commissione, perchè

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

crede di dare questi sussidi solamente a coloro che hanno militato sotto i Governi nazionali del 1848 e 1849. Mi pare che la Commissione abbia dimenticato, che anche dopo il 1849, molte provincie italiane erano soggette ancora a dominazione straniera; dunque, perchè escludere coloro i quali possono aver sofferto condanne di prigionia e di esilio per il fatto di avere servito nel 1859 e 1860 fino al 1866?

A me pare proprio che qui si vada incontro ad un principio molto ingiusto.

Ma, si dirà, quelli del 1848 e 1849 sono più vecchi, e perciò meritano maggiori riguardi. Sta bene, usiamo pure loro dei riguardi, ma se si ammette il principio, bisogna ammetterlo per tutti.

Non mi negherà la Commissione che vi possano essere di coloro i quali abbiano servito nel 1859 e 1860, e che poi, per circostanze che tutti possono capire, sieno rientrati nel loro paese, e siano stati condannati al carcere, ai ferri, all'esilio; e perchè costoro volete escluderli dal beneficio che voi proponete per altri? Perchè non erano nati in tempo per servire nel 1848 e 1849? Ma anche le altre erano guerre nazionali!

Io dunque vorrei delle spiegazioni su questa esclusione, che mi pare assolutamente ingiusta.

AVVEZZANA. Io mi sento obbligato di chiedere la facoltà di parlare per la sorpresa prodotta in me dall'opposizione fatta con tanto studio e con tanto accanimento da una parte della Camera contro una legge destinata a riconoscere l'opera prestata da cittadini immensamente benemeriti, in tempi ed al cospetto di avvenimenti eccezionali, ai quali soltanto dobbiamo se oggidì noi ci troviamo qui riuniti in quest'alma città. Sì, o signori, poichè si è agli avvenimenti del 1848 e 1849, e segnatamente agli avvenimenti seguiti in questa eterna città, che è dovuto l'incoraggiamento e la spinta agli Italiani tutti, i quali sembravano assorti in un fatale letargo e avvilito dalle disfatte sofferte, a muoversi vigorosi e risoluti, ad aspirare alla libertà e all'indipendenza, e a spezzare le catene che li tenevano avvinti a tanti tiranni.

Qui, o signori, segnatamente, e in Venezia si additò agli Italiani tutti come si sa combattere e resistere, qui si provò al mondo come « l'antico valor negli italici petti non fosse ancor morto. »

Or bene, voi, o signori, memori di questi gloriosi avvenimenti, che cotanto contribuirono alla presente nostra unità ed indipendenza, avete cuore di opporvi acchè i disgraziati superstiti di quelle memorabili campagne siano, anche meschinamente, aiutati?

Non vi muove a commozione il pensiero di quella

moltitudine di cittadini generosi che qui accorrevano da ogni parte d'Italia dai più estremi limiti della Sicilia fino alle Alpi Giulie ad affermare il volere ed il sentimento degli italiani?... ed ora a questi superstiti fratelli danneggiati per l'opera prestata, per cui sacrificarono impieghi, averi e posizioni sociali, vi regge l'animo di rifiutare un tozzo di pane?

A questo punto, o signori, concedete che io deplorino quanto venne stabilito nella legge del 1876: del resto accade sempre, quando le leggi sono incomplete, che ne rimanga una coda interminabile di malcontenti. Voi avete fatto una legge per gli ufficiali, senza ricordarvi che nell'epoca di cui poc'anzi io parlavo, erano accorsi qui tutti gl'italiani che sentivano amor di patria, ed avevano per essa incontrati e venivano nuovamente ad affrontare mille pericoli. Orbene, cotesti cittadini i quali si consacravano al compimento di un così nobile dovere avevano tutti egualmente, senza distinzione, pari merito.

Fu d'uopo formare i quadri degli ufficiali ed organizzare quel piccolo esercito il quale si mostrò così valoroso, come voi tutti ben ricordate, ma ripeto ed affermo, il merito tanto fu dell'ufficiale come del soldato, perchè l'uno, non meno dell'altro, consacrava tutto se stesso ad un'idea generosa, l'uno non meno dell'altro, contribuì a destare i magnanimi sensi di arditezza, di valore e di nazionalità al popolo di tutta Italia; sicchè quella legge stabilendo una distinzione, non solo, ma un'esclusione, dei bassi ufficiali e soldati e contemplando i soli ufficiali non fu nè giusta nè equa, perchè la legge avrebbe dovuto tutti egualmente contemplarli.

Così è che noi abbiamo una quantità di questi poveri soldati e sott'ufficiali i quali appunto al cadere di quell'epoca fortunosa dovettero in mille guise soffrire o prigionia od esilio o perdita di beni, di impieghi o di posizioni sociali, che oggi mancano perfino di ciò che è indispensabile per sfamarsi! E si può trovare in questa Camera chi abbia il coraggio di negare per essi lo stanziamento di 75 mila lire?!!

Ebbene, o signori, io vi propongo all'opposto, che tale stanziamento sia portato a 150,000 lire, e sarà questo il meno che potremo fare, poichè io dico che, se veramente c'è un'azione doverosa che la Camera potrà sicuramente lodarsi di avere compiuta, sarà precisamente quella di aiutare questi disgraziati benemeriti cittadini. Ce ne sono di quelli che ogni giorno sono costretti a chiedervi alle porte di questa stessa Camera anche un meschinissimo aiuto per poter campare!

L'onorevole segretario generale del Ministero

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

dell'interno che ho qui vicino può testimoniarmi se quel che io dico sia esatto.

Io conobbi nel 1849 uno di questi disgraziati che pur fece valorosamente il suo dovere, e che nondimeno malgrado il carcere e l'esilio sofferto tornato in patria dopo il 1870, per anni ed anni, dovette dormire nel pubblico dormitorio municipale! e fui io che insieme all'onorevole segretario generale ebbi la fortuna di farlo partire per Genova, perchè ivi trovasse un imbarco e andasse a provvedersi la sussistenza in America: nella sua antica terra d'esilio!

Non lesiniamo adunque, o signori, nel fare una legge così giusta: aumentiamo anzi i fondi che ci si domandano, perchè sarebbero insufficienti.

Il ministro delle finanze ha parlato di ristrettezze del bilancio, ma ricordiamoci, o signori, dei milioni che abbiamo sperperato per motivi frivoli ed inutili, e non neghiamo poche migliaia di lire per questa gente che ha incontrastabile diritto alla nostra più alta considerazione, avvegnachè, lasciatemelo ripetere ancora una volta, ai generosi combattenti del 1848 e 1849 è dovuto essenzialmente, se noi oggidì abbiamo la gloria di appartenere ad una nazione stimata e grande, e se, colla missione di emulare le antiche glorie del popolo e del Senato romano, noi ci troviamo oggi a deliberare in un Parlamento sedente in quest'alma eterna città.

COSTANTINI, relatore. L'onorevole Bertolè-Viale ha indirizzato una speciale domanda alla Commissione che merita una specialissima risposta.

Egli ha detto: io desidero sapere perchè mai l'assegno delle lire 75 mila sarebbe limitato ad una classe sola di persone.

Io dichiarerò brevemente all'onorevole Bertolè-Viale i criteri che hanno guidato la Commissione in questa proposta.

Osservo innanzitutto che la legge ha uno speciale riguardo alla condizione dell'anzianità, alla quale ha accennato anche egli, l'onorevole Bertolè-Viale, alla importanza dei servizi prestati ed all'età di coloro che li prestarono. Le quali condizioni possono essere e sono diversissime secondo i casi.

Osservo in secondo luogo che gli eserciti combattenti nelle guerre del 1848-49 non furono allietati dal sorriso della vittoria, nè colsero altro premio che una lunga, interminabile serie di patimenti e di guai. Mentre, per contrario, gli eserciti che combatterono nel 1859, nel 1866, ed in epoche posteriori, furono seguiti dalla vittoria, e in essa molti di coloro che li componevano, trovarono il premio adeguato, non solo al valore, ma anche alle necessità della vita.

Vi è poi una terza considerazione da fare: e

questa concerne il fondo, il quale è fisso e invariabile e limitato alla somma di lire 75 mila.

Bene è vero: io ho udita la proposta dell'onorevole Nicotera, che porta quest'assegno a 100,000 lire; ho udito l'onorevole Avezzana che propone di portarlo a lire 150,000; ma ho udito pure le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze, che, non solamente non si dimostra disposto a nuovi aumenti, ma parmi anzi inclinato a restringere gli aumenti invocati.

Ora se alla compartecipazione di una somma limitata, di una somma relativamente esigua, voi ammettete, o signori, un numero immenso di concorrenti, non darete tanto che basti ai bisogni di nessuno.

Questa considerazione parmi poter valere altresì per l'onorevole Guala.

L'onorevole Guala, colla sua proposta, ammetterebbe alla compartecipazione di questo assegno un numero grandissimo di persone. Ora, signori, vi è una logica superiore a tutto, una logica dalla quale non si sfugge, vi è la logica dei fatti. Delle due l'una: o volete che quest'assegno giovi a qualcheduno, ed allora limitando la somma, dovete limitare il numero di coloro che debbono parteciparvi; o volete che non giovi ad alcuno, ed allora è meglio addirittura respingerlo. Ne risulta quindi una seconda posizione di fatto: o volete aumentare il numero dei percipienti, e dovete aumentare il fondo; o non potete aumentare il fondo, e dovete contenere questi generosi desideri, ed ammettere alla compartecipazione coloro che vi hanno un titolo prevalente e indiscutibile. Questo è stato il criterio che ha guidato la vostra Commissione. Non abbiamo ammesso a questa parca mensa tutti indistintamente coloro che fecero parte, come bassa forza, degli eserciti combattenti nel 1848 e nel 1849, ma coloro soltanto che in conseguenza del servizio prestato n'ebbero carcere ed esilio; ed anche per costoro abbiamo sancita una lunga serie di condizioni restrittive, che necessariamente ne attenueranno di molto il numero.

Veda da ciò la Camera che adottando la mozione dell'onorevole Guala sconvolgerebbe tutta l'economia di questa parte non ultima della legge, e i criteri direttivi che la ispirarono.

PRESIDENTE. L'onorevole Bertolè-Viale ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE Io ringrazio l'onorevole Costantini delle spiegazioni che mi ha date, ma a dire il vero, esse non mi hanno persuaso: e non mi hanno persuaso perchè egli, dopo essere venuto nel mio concetto, ha detto: Noi abbiamo una somma tenue, quindi dobbiamo provvedere a quelli del 1848 e 49 e non preoccuparci degli altri, perchè per questi vi

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

fu la vittoria e quindi i vantaggi che dalla vittoria ne seguono.

Ma, onorevole Costantini, se ella ammette il meno, naturalmente ammetterà il più, quindi non è questione di sconfitta o di vittoria.

Se dopo il 1849 vi sono stati degli individui i quali hanno servito negli eserciti, che hanno combattuto per l'indipendenza italiana e che, ritornando in patria, hanno sofferto prigionia ed esilio, mi pare che ragionevolmente in linea di equità, essi non si possano escludere.

Io mi preoccupo, ha detto l'onorevole Costantini. del maggiore o minore aggravio per effetto di questa proposta; è questa una questione che riguarda il ministro delle finanze; io invece mi preoccupo del principio e dico: se voi trovate giusto di accordare un assegno vitalizio a coloro che hanno subito una qualche condanna per avere servito i Governi del 1848 e 1849, dovete necessariamente accordarlo anche a coloro che hanno combattuto nelle guerre successive e che perciò, rientrando in patria, hanno sofferto prigionia od esilio.

Questo, secondo me, è un ragionamento che non può essere attaccato come illogico; perciò, ripeto, le spiegazioni che l'onorevole Costantini mi ha favorite, non mi hanno gran fatto convinto; e quella restrizione che, a parer suo, si risolve in un principio di equità, secondo me, si risolve in una ingiustizia.

Ma voi direte: cominciamo a provvedere a questi e poi provvederemo agli altri.

Signori; voi vedete quanta fatica bisogna durare per fare approdare a buon porto leggi di questo genere; quindi non è meglio addirittura contemplare il caso generale, piuttostochè venire ad ogni momento a proporre una legge che si trascina, per anni ed anni, senza concludere mai nulla, perchè o si vuol troppo o si vuol troppo poco?

PRESIDENTE. L'onorevole Fabrizi ha facoltà di parlare.

FABRIZI NICOLA. Io non avrei nessuna difficoltà di consigliare la Commissione ad accettare l'estensione che l'onorevole Bertolè-Viale propone, poichè la credo affatto inutile, dal momento che non so quali combattimenti abbiano avuto luogo dopo il 1848 e 1849 per cui i combattenti siano stati condannati dai propri Governi. Quelli che presero parte nelle fazioni del 1859 e 1866...

Voci. I Veneti! i Romani!

FABRIZI NICOLA. I Veneti vi sono compresi.

BERTOLÈ-VIALE. Ma no; non sono contemplati.

FABRIZI NICOLA. I Veneti non sono rientrati nel loro paese; quelli che hanno preso parte erano esuli, come lo erano i Romani.

C'è poi un principio, che è quello della data del

servizio; e questo mi pare che abbia un certo valore.

Per me quindi, se la Commissione acconsente, non ho difficoltà di accettare questa estensione a quelli che, avendo preso parte alle ulteriori campagne, abbiano sofferto per causa di servizio o prigionia od esilio.

Io non ci trovo alcuna difficoltà.

COSTANTINI, relatore. Accettiamo anche noi.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti verremo ai voti.

Ci sono parecchi emendamenti.

Il primo è quello dell'onorevole Guala, il quale propone che dopo le parole « nei corpi combattenti sotto i Governi nazionali del 1848 e 1849 e di aver sofferto condanna di prigionia od esilio in conseguenza del prestato servizio militare, » si aggiungano queste altre « oppure di avere militato e combattuto per le patrie battaglie nell'esercito nazionale. »

BERTOLÈ-VIALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su quest'emendamento?

BERTOLÈ-VIALE. Sì signore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE. Io vorrei pregare la Camera e la Commissione, giacchè vi sono già degli altri articoli in sospenso, di volere anche differire ogni risoluzione su questo, onde la Commissione dica poi quali può accettare e quali no. Perchè come si fa adesso a votare degli emendamenti che possono avere conseguenze finanziarie anche al di là di quello che ciascuno di noi s'immagina?

L'onorevole Fabrizi ha trovato giusto il principio che ho esposto alla Camera. Ebbene la Commissione esamini prima gli emendamenti, e poi farà conoscere quelli che crede di accettare.

PRESIDENTE. Prima che la Commissione risponda, ripeterò io che vi sono altri emendamenti; uno è dell'onorevole Nicotera il quale propone che la cifra di lire 75,000 sia elevata a 100,000.

Un altro dell'onorevole Avezzana, il quale propone che la somma di 75,000 lire, sia portata a 150,000.

Finalmente un altro dell'onorevole Bertolè-Viale il quale propone che, a vece: « dei Governi nazionali del 1848-1849, » si dica: « dei Governi nazionali del 1848, del 1849, del 1859 e del 1866. »

Fino al 1866.

Perciò l'onorevole Bertolè-Viale propone, mi sembra, di sospendere la votazione su questo articolo e di rimandarlo alla Commissione.

La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Bertolè-Viale?

COSTANTINI, relatore. L'accetta.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

PRESIDENTE. La Commissione accetta il rinvio.

Per conseguenza coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(L'articolo 8 è rinviato alla Commissione.)

Verremo all'articolo 8 diventato 9.

Ne do lettura.

« Gli assegni, di cui al precedente articolo, saranno ripartiti dalla stessa Commissione istituita per la legge 7 luglio 1876, in ragione dei gradi rispettivi e secondo le norme che regolano gli assegni di cui alla lettera *b* dell'articolo 3. »

Anche qui converrà mettere: « della stessa Commissione di che all'articolo 1. »

Onorevole relatore, dopo le parole: *alla lettera b dell'articolo*, che cosa va messo?

COSTANTINI, relatore. Dopo la parola *articolo*, bisogna sostituire al numero 3 il numero 6.

PRESIDENTE. Dell'articolo 6?

COSTANTINI, relatore. Sicuro.

PRESIDENTE. Perchè c'era un errore di stampa.

COSTANTINI, relatore. Di stampa, oltre lo spostamento.

PRESIDENTE. Perfettamente.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 9 colle variazioni di forma testè lette.

(È approvato.)

« Art. 9. diventato 10. Le quote con questa legge assegnate, che rimarranno disponibili, per decesso dei titolari o per altra causa, costituiranno un fondo di riserva, col quale provvedere di assegno coloro che, riconosciuti dalla Commissione permanente, di cui all'articolo 1, pure non furono tuttavia dalla medesima ammessi a goderne i vantaggi economici, perchè impiegati dello Stato od altrimenti provvisti, e che per mutate circostanze venissero, senza loro colpa, a trovarsi nella condizione economica prescritta. »

« La Commissione permanente, riconosciuti i titoli dei concorrenti, provvederà per la loro ammissione all'assegno, determinandone la data di decorrenza. »

La Commissione propone a questo articolo diversi emendamenti.

Il primo è che alle parole: « costituiranno un fondo di riserva col quale provvedere di assegno coloro » ecc., vengano sostituite queste altre: « saranno assegnate a coloro » ecc., sta bene così?

COSTANTINI, relatore. Chiedo di parlare.

La Commissione propone che le parole: « costituiranno un fondo di riserva, col quale provvedere di assegno coloro » ecc., vengano emendate colle altre parole: « saranno assegnate a coloro » ecc., e l'articolo suonerebbe così:

« Le quote con questa legge assegnate, che ri-

marranno disponibili, per decesso dei titolari o per altra causa verranno assegnate a coloro che, riconosciuti dalla Commissione di cui all'articolo 1, non furono tuttavia dalla medesima ammessi a goderne i vantaggi perchè impiegati dello Stato od altrimenti provvisti, e che per mutate circostanze venissero senza loro colpa a trovarsi nella condizione economica prescritta. »

PRESIDENTE. Dunque nessuno chiedendo di parlare verremo ai voti.

Prima voteremo gli emendamenti proposti dalla Commissione e accettati dal Ministero; il primo dei quali vuole che dopo le parole: « che rimarranno disponibili per decesso dei titolari o per altra causa, » si dica « verranno assegnate a coloro che riconosciuti dalla Commissione, cancellando *permanente* in quanto che quella Commissione non è permanente, di cui all'articolo 1. »

Altro emendamento è di levare il *pure* continuando: non furono tuttavia dalla medesima ammessi a goderne i vantaggi.

Finalmente si propone che dopo la parola *vantaggi* si tolga la parola *economici* e si continui: perchè impiegati dello Stato od altrimenti provvisti, e che per mutate circostanze venissero senza loro colpa a trovarsi nella condizione economica prescritta. »

(Metto ai voti questi emendamenti.)

(Sono approvati.)

Rileggo tutto l'articolo:

« Le quote con questa legge assegnate, che rimarranno disponibili, per decesso dei titolari o per altra causa, costituiranno un fondo di riserva, col quale provvedere di assegno coloro che, riconosciuti dalla Commissione, di cui all'articolo 1, non furono tuttavia dalla medesima ammessi a goderne i vantaggi, perchè impiegati dello Stato od altrimenti provvisti, e che per mutate circostanze venissero senza loro colpa a trovarsi nella condizione economica prescritta. »

« La Commissione permanente, riconosciuti i titoli dei concorrenti, provvederà per la loro ammissione all'assegno, determinandone la data di decorrenza. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Articolo 10 che diventa 11:

« I titoli per aspirare all'applicazione delle disposizioni contemplate nella presente legge dovranno constare mediante autentici documenti delle nomine avute o degli arruolamenti contratti e della permanenza in servizio. »

« In mancanza di documenti originali potrà supplirsi con documenti equipollenti. »

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1879

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Ora leggo l'articolo 11 che diventa 12:

« La Commissione permanente statuirà intorno alle domande ed ai titoli per gli assegni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 della presente legge.

« Alla stessa Commissione potranno essere deferite le domande per pensione di cui all'articolo 3, per la preliminare constatazione dei titoli a corredo delle domande medesime, prima cioè che dai Ministeri della guerra e della marina dette domande vengano spedite alla Corte dei conti per la liquidazione definitiva delle pensioni. »

A quest' articolo la Commissione propone alcuni emendamenti di pura forma e sono: di sostituire alle parole « La Commissione permanente » le altre: « la Commissione, di che all'articolo 1. » di sostituire ai numeri 5, 6, 7, 9, i numeri successivi 6, 7, 8, 10, essendo stata cambiata la numerazione. Così nel secondo comma invece di dire: « le domande di cui all'articolo 3 » la Commissione propone che si dica: « le domande di cui all'articolo 4. »

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 12.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Passeremo all'articolo 12, diventato 13.

Ne do lettura:

« Le pensioni contemplate nella presente legge decorreranno dal 7 luglio 1876; come pure gli assegni di cui all'articolo 5, ai quali verrà provvisto fino alla pubblicazione della presente legge colle lire 200,000 disponibili in forza della legge 7 luglio 1876, n° 3213, i di cui effetti s'intendono cessati. All'ulteriore pagamento degli assegni suddetti e di quelli contemplati all'articolo 7 si provvederà coi fondi disponibili in forza della legge presente. »

La Commissione propone di mutare l'articolo nel seguente:

« Le pensioni contemplate nella presente legge decorreranno dal 7 luglio 1876, sotto deduzione degli assegni percetti sul fondo delle lire 200,000.

« Gli assegni, di cui all'articolo 6, decorreranno dalla promulgazione della presente legge. »

Anche questo articolo sostitutivo è concordato col Ministero?

MINISTRO DELLE FINANZE. È accettato dal Ministero.

PRESIDENTE. Benissimo, per conseguenza, come emendamento, pongo prima ai voti l'articolo sostituito dalla Commissione stessa.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Articolo 13 che diviene 14.

« Coloro che si credono contemplati dal disposto di questa legge per gli effetti di cui agli articoli 1, 5, 7 e 9 dovranno presentare le loro domande e correlativi documenti ai Ministeri della guerra o della marina, entro il termine improrogabile di mesi sei a partire dal giorno della promulgazione della presente legge. »

La Commissione qui non propone altre mutazioni che quelle della numerazione provenienti dall'articolo aggiuntivo, per cui si metterà agli articoli 1, 6, 8 e 10.

Pongo ai voti l'articolo, con le mutazioni di forma accennate.

(È approvato.)

Finalmente la Commissione propone un articolo aggiuntivo, così concepito: Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 7 luglio 1876, n° 3213.

Oltre questo articolo aggiuntivo, ve n'è un altro addizionale proposto dagli onorevoli Bertolè-Viale, Adolfo Sanguinetti, C. Compans, Arnulfi, Toaldi, Geymet, Antonibon, Cantoni, Guala, Villa, Spantigati, Borelli G. B., L. E. Farina, Salaris, Randaccio, Ercole, Ranco, Trompeo, Marazio, Ceresa, Torrigiani, G. B. Sanguinetti, Della Croce, Odiard, Oggero, Celesia, V. Giudici, B. Borelli, Boselli, Marzotto, Carlo Ferrari, Colombini, Pissavini, Allione, Morini; articolo che è di molta importanza.

PISSAVINI. A domani!

PRESIDENTE. A questo articolo addizionale si contrappone dagli onorevoli Cencelli, Pietro Pericoli, Carancini ed altri un ordine del giorno. Questa questione è troppo importante perchè possa essere definita in questa seduta, e per conseguenza tanto la discussione dell'ordine del giorno quanto dell'articolo aggiuntivo, saranno differiti alla seduta di domani; nella quale seduta io prego la Commissione di voler riferire intorno ai due articoli rimasti sospesi per vedere se si possa finalmente terminare la discussione di questa legge.

ANNUNZIO DELLA PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEGLI ONOREVOLI DI BELMONTE E NOCITO.

PRESIDENTE. Gli onorevoli deputati Di Belmonte e Nocito hanno inviato un disegno di legge il quale sarà trasmesso agli uffici perchè ne ammettano la lettura.

Fra le varie materie all'ordine del giorno vi sarebbe domani la legge sul notariato, ma siccome l'onorevole relatore non può nella tornata di domani trovarsi presente così essa sarà differita ad altro giorno.

La seduta è levata alle ore 6,5.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Interrogazione del deputato Maurigi al presidente del Consiglio sulle misure che il Governo intende prendere dopo la notizia della peste scoppiata a Pietroburgo;

2° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni della legge di reintegrazione nei loro gradi militari e diritti di coloro che li perdettero per causa politica;

3° Discussione sopra le conclusioni proposte dalla Giunta intorno alla domanda di procedere in giudizio contro il deputato Piccinelli;

4° Discussione sopra le conclusioni proposte dalla Giunta per l'accertamento del numero dei deputati impiegati;

5° Discussione del progetto di legge inteso ad

accordare al Governo la facoltà di ricevere anticipazioni di quote provinciali per la costruzione di strade;

6° Discussione del progetto di legge relativo alla circolazione degli olii minerali e di resina;

7° Discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato;

8° Discussione del progetto di legge relativo alla costruzione di nuove linee di complemento della rete ferroviaria del regno;

9° Discussione del progetto di legge sul trattamento di riposo degli operai dell'arsenale marittimo di Napoli e del cantiere di Castellammare;

10. Discussione del progetto di legge relativo alla convenzione addizionale colla società Rubattino per estendere la navigazione settimanale da Alessandria d'Egitto a Cipro;

11. Discussione del progetto di legge per modificare l'articolo 24 della legge sulla pesca.